

Al Presidente della Provincia di Biella

Al Responsabile del Procedimento
Settore Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria,
Acque reflue e Risorse Idriche – Provincia di Biella

trasmesso via pec

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Progetto A2A “Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI)” - Versione progettuale aprile 2023. Osservazioni delle associazioni: Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat” OdV; Legambiente del Vercellese OdV; Circolo Legambiente Dora Baltea OdV.

Le scriventi associazioni - nel pubblico interesse - presentano le seguenti osservazioni:

PREMESSA

Al confine tra le province di Biella e di Vercelli si è determinata nel tempo una concentrazione di impianti per il trattamento o il conferimento dei rifiuti con un evidente sovradimensionamento degli impianti in relazione ai bisogni delle due province e dei rispettivi bacini di ambito. Questa concentrazione, per quanto riguarda i siti di conferimento, è strettamente legata alle attività di cavazione. Lo sviluppo impiantistico è più recente.

Le logiche di impresa, grazie a una sostanziale carenza (o subordinazione) nella pianificazione e programmazione politico-amministrativa hanno prevalso sugli interessi generali. Per consentire l'autorizzazione di tale concentrazione impiantistica sono stati ignorati e/o sottostimati rispettivamente il principio di prossimità, riferimento normativo valido non solo per i rifiuti urbani ma anche per quelli speciali, e gli impatti cumulativi.

Tra i Comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello, Borgo d'Ale, Tronzano e Salussola sono concentrati i seguenti impianti, cave e discariche:

- numerose attività di cavazione inerti con cave in essere o in fase di ripristino. Massima concentrazione in località Valledora, tra Cavaglià, Santhià e Alice Castello
- un impianto di bioessiccazione di RSU rifiuti gestito dalla società pubblico-privata ASRAB (con A2A Ambiente al 51% e i Comuni Biellesi al 49%). Comune di Cavaglià
- una discarica per rifiuti urbani (ASRAB) e una per i rifiuti Speciali (A2A Ambiente) da pochi mesi esaurita. Comune di Cavaglià

- un impianto di selezione della plastica (A2A Ambiente) in esercizio da pochi mesi. Comune di Cavaglià
- un impianto di produzione CSS (A2A Ambiente), autorizzato e in costruzione. Comune di Cavaglià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare). Comune di Cavaglià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (ampliamento in fase di realizzazione). Comune di Santhià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare). Comune di Salussola.
- una discarica di materiale inerte a Borgo d'Ale
- Nel 2016 furono autorizzate, sempre in territorio di Cavaglià, due congiunte nuove discariche, una per RSU (ASRAB) e l'altra per Rifiuti Speciali (A2A Ambiente). Solo recentemente il Consiglio di Stato ha confermato la validità della sentenza di annullamento della autorizzazioni emessa dal TAR di annullamento
- una discarica per rifiuti speciali contenenti Amianto a Salussola (autorizzata, da realizzare)

Nei Comuni di Brusnengo, Masserano Lozzolo, Carisio, Mottalciata, Masserano e Castelletto Cervo, Sandigliano/Verrone sono concentrati i seguenti impianti, cave, miniere e discariche:

- numerose attività di cavazione inerti con cave e miniere in essere, alcune in fase di ripristino. Comuni di Masserano, Lozzolo,
- Una discarica consortile di proprietà SEAB (esaurita e non ancora messa in sicurezza per mancanza di fondi) a Masserano
- Un enorme impianto per il riciclo alluminio (SACAL) con molte problematiche connesse alle emissioni in atmosfera (diossina) e già alla spalle diverse vicende giudiziarie. A Carisio. **Impianto in questi giorni interessato da un progetto di per revamping, in procedura VIA presso la Provincia di Vercelli.**
- Un enorme impianto per il riciclo del vetro (SASIL) a Brusnengo
- Impianto per il riciclo di oli alimentari usati e recupero oli, con esterificazione, dalla filiera animale, per realizzare biocombustibile (GREENOIL a Mottalciata) in costruzione
- Impianto per la produzione carburante da materiale plastico a Giffenga (proposta)
- Impianto produzione energetica da biomasse (inizialmente da FORSU) a Castelletto Cervo (proposta).
- Impianto riciclo materiale plastico R-PET a Sandigliano confine Verrone

Inizialmente parte di questa impiantistica è stata avanzata con la sola finalità di soddisfare il fabbisogno locale di trattamento dei rifiuti, ovvero andando incontro alle sole necessità territoriali e rispettando il principio di prossimità. Ad esempio l'impianto di bioessicazione a Cavaglià e il successivo conferimento in discarica erano stati inizialmente ipotizzati e bilanciati per le sole esigenze territoriali. Con il tempo, sia alla bioessicazione che alla discarica, sono stati conferiti rifiuti provenienti da altre province azzerando di fatto quella programmazione.

L'impiantistica proposta negli ultimi 10-15 anni ha viceversa sempre più finalità di mercato, ricerca conferimenti su area vasta e i rifiuti del territorio biellese sono, sul totale, percentualmente contenuti.

Si può dunque osservare che, pur trattandosi di impiantistica della cosiddetta economia circolare della cui utilità in via teorica non si discute, è totalmente disatteso il principio di prossimità nel loro conferimento dando luogo a uno sfruttamento territoriale. Il biellese, e in particolare Cavaglià, è sempre più considerato **TERRA di RIFIUTI** con conferimenti previsti, per tutte le tipologie di rifiuto, non solo dalle province limitrofe ma anche da altre regioni e dall'estero.

Le società che nel biellese hanno presentato i loro progetti, spinte solo da logiche di impresa, hanno certamente confidato:

- nella posizione strategica data la vicinanza della Valledora alle autostrade Torino-Milano, Torino-Aosta e Genova-Gravellona (il casello di Santhià è particolarmente baricentrico) o del casello di Carisio per le altre attività.
- sulla bassa densità abitativa (scelta condotta non certo per la riduzione degli impatti ma per la minore possibilità di contrarietà agli impianti)
- sulla crisi economica che induce le amministrazioni locali a valutare positivamente qualsiasi investimento produttivo senza ponderarne correttamente le conseguenze negative, bilanciandole con altri pubblici interessi

La proposta progettuale qui in esame, presentata da A2A Ambiente, ovvero un inceneritore cogenerativo (altrimenti detto termovalorizzatore) in grado di trattare 278.000 tonnellate annue di rifiuti speciali non pericolosi, ove il Proponente esclude in prima istanza il trattamento di sovralli residuali da operazioni di RD pretrattati o meno in impianti di TMB o bioessiccazione rendendosi comunque disponibile in tale direzione (ambiguità imprenditoriale), è sovradimensionata rispetto alle esigenze piemontesi in quanto non si trova conferma negli studi regionali della necessità di una impiantistica capace di trattare tale ingente quantitativo di rifiuti (con un trend import-export di rifiuti speciali sostanzialmente in pareggio).

Con questo impianto A2A Ambiente intende dunque intercettare rifiuti speciali provenienti da altre regioni, anche non confinanti e dall'estero. Ovvero non verrebbe, in concreto, rispettato il principio di prossimità che deve istruire le scelte localizzativa di tali impianti (filosofia indicata in tutte le pianificazioni di settore) ancorché le disposizioni normative, in riferimento ai Rifiuti Speciali, non ne limitino la mobilità e trasferimento come per gli Urbani.

La localizzazione di questo ulteriore impianto in Valledora, nel comune di Cavaglià, è certamente scandalosa, un aggravio anziché la riqualificazione attesa, l'ennesimo capitolo di uno sfruttamento ormai quarantennale di questo territorio dalla vocazione agricola, ormai depauperata e che rischia di andare completamente perduta: prima le cave, poi le discariche, ora tutta l'impiantistica capace di fare fronte alle necessità di un intero quadrante territoriale ed extra regionali. **Di peggio in peggio.**

OSSERVAZIONI

1.0 - Aspetti procedurali.

Il precedente Organismo Inquirente incaricato della Inchiesta pubblica ha evitato, impropriamente, di trattare le osservazioni relative agli aspetti procedurali ritenendoli mera competenza del Responsabile del Procedimento. E naturalmente quest'ultimo, trattandosi di rilievi relativi al proprio operato, ha ovviamente glissato.

Queste associazioni rimarcano il fatto che il legislatore non ha affidato alla Inchiesta Pubblica, soggetto terzo, la trattazione di una sola parte delle osservazioni ma, proprio perché soggetto terzo, **tutte le osservazioni**, comprese quelle che si riferiscono alle modalità di gestione del procedimento che indubbiamente hanno una rilevanza anche sul merito, **in particolare quando possono determinare maggiori o minori approfondimenti tecnico scientifici**.

1.1 - Termini fase di verifica documentale

Queste associazioni rilevano la sussistenza di un vizio procedurale dato dal mancato rispetto dei termini fissati dal legislatore nella conduzione della procedura di cui all'articolo 27 del D.lgs 152/2006.

Ancorché tale vizio procedurale possa essere ritenuto o meno rilevante dal giudice amministrativo in eventuale contenzioso solo laddove tale ritardo procedurale arrechi danno al Proponente, questa associazione lo mette in evidenza per illustrare quanto l'ente provinciale non sia, a differenza di quanto dichiarato più volte dai rappresentanti di questa istituzione, mero e terzo "notaio" al di sopra delle parti, con totale rispetto delle disposizioni di norma.

La corretta applicazione del principio "*dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur*", in relazione alle precise disposizione normativa, imponeva provvedere, ai sensi dell'articolo 27 bis del D.Lgs 152/2006

- *“**Entro dieci giorni** dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente [...] comunica via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web [...]”*
 - *“**Entro trenta giorni** dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al Proponente **un termine perentorio non superiore a trenta giorni** per le eventuali integrazioni.*
 - *“Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, **dalla data di ricevimento delle stesse**, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) [...]”*
1. *“**Tutti i termini del procedimento si considerano perentori** ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

La Provincia di Biella ha ricevuto l'istanza del Proponente il giorno 01/12/2022 ed ha comunicato agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione solo il giorno 07/12/2022. La richiesta di eventuali integrazioni documentali doveva essere prodotta dai vari enti alla Provincia di Biella entro trenta giorni e subito trasmessa al Proponente entro il 06/01/2023. La Provincia di Biella ha inoltrato al Proponente le richieste pervenute in data 12/01/2023 e il Proponente ha formalmente provveduto alle integrazioni depositando entro i termini, gli elaborati richiesti in data 08/02/2023.

Inspiegabile la pubblicazione del progetto non è però avvenuta come disposto specificatamente al punto 4 dell'articolo 27 bis del D.Lgs 152/2006 *“Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) [...]”*, ovvero dal 8-9 febbraio 20123. La pubblicazione è avvenuta in data 20/04/2023, più di due mesi dopo, senza che sia stata indicata da alcuno la ragione.

Nei fatti non è stato dunque rispettato dall'ente provinciale il termine perentorio fissato dalla norma.

1.2 - Verifica documentazione integrativa

A)

La Provincia di Biella non si è limitata alla mera verifica documentale con la presentazione di richieste di integrazioni al Proponente ma si è adoperata in questa fase anche in un esame di merito, per far correggere al Proponente vari errori e vizi presenti nella documentazione depositata.

In particolare la Provincia, al punto 4 della propria nota del 12/01/2023 rileva delle incongruenze nel testo dell'Avviso al Pubblico chiedendone la correzione. Si riporta qui di seguito il riscontro nella nota A2A del 8/02/2023 (nдр: grassetto e sottolineato a cura di LxA):

PROVINCIA

Con riferimento all'Avviso al Pubblico (di cui agli artt. 24 comma 2 e 27 bis comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) allegato all'istanza, **rilevano le seguenti incongruenze:**

a) L'avviso, per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 17 bis comma 15 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii., deve altresì dare atto che l'eventuale approvazione del progetto determinerà l'effetto di variante, per espressa previsione di legge, al P.R.G.C., così permettendo ai lettori dell'avviso di formulare eventuali osservazioni altresì sull'argomento specifico della Variante Urbanistica;

b) Al terzultimo capoverso della pagina 2, va rettificato il termine di sottoposizione ad evidenza pubblica degli elaborati progettuali che, nella versione vigente dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 non è sessanta giorni ma trenta giorni; alla successiva indicazione "dalla data del presente annuncio" va sostituita "dalla data di pubblicazione del presente annuncio";

c) In una parte dell'avviso, in osservanza a quanto disposto dall'art. 27 bis comma 1 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve essere inserita l'elencazione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso a vario titolo necessari per realizzare e gestire le opere in progetto, che tengano conto altresì delle indicazioni contenute nella presente.

A2A

In allegato si trasmette versione aggiornata dell'Avviso al Pubblico con il **recepimento delle osservazioni.**

Tale richiesta non era dunque rivolta ad una mera integrazione documentale, come dispone la norma, ma per evitare che il Proponente producesse un avviso con vizi che potevano dare pretesto per eventuali ricorsi amministrativi ed inficiare l'approvazione del progetto. Di fatto un "aiutino" proceduralmente non previsto. Tale difetto, semmai, doveva essere fatto presente solo in sede di valutazione di merito della proposta progettuale e non nella fase di integrazione documentale, disponendo eventualmente la ripubblicazione e una nuova fase di evidenza pubblica per difetto nella comunicazione.

Il Responsabile del Procedimento ha dunque impropriamente supportato il Proponente nella redazione corretta della istanza. Diversamente nei confronti delle amministrazioni comunali che presentano i propri pareri in CdS (vedasi il recente caso per la discarica di Amianto a Salussola) il Responsabile del Procedimento non ha assicurato analogo supporto per la presentazione dei pareri, preferendoli poi cassare asserendone l'incompletezza o il difetto. Due pesi e due misure.

B)

La Provincia non ha disposto una richiesta di integrazione della documentazione per poter svolgere la Valutazione di Incidenza (VI) stante la presenza di un sito della Rete Natura 2000 posto a una distanza di 4.600 metri dall'impianto.

Ai sensi delle Linee Guida del SNPA 28-2020 la Valutazione di Incidenza deve essere condotta per tutti i siti della rete Natura 2000 presenti nell'intorno del progetto in funzione della tipologia dell'opera, delle caratteristiche dei siti della rete Natura 2000 e del territorio interessato, **considerando un raggio di 5 km dall'opera in progetto.**

Nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente (DPR 357/97 art. 5, così come modificato e integrato dal DPR 120/03 art. 6).

Non essendo stata presentata istanza per lo svolgimento di una preliminare fase di Verifica (screening), ovvero non essendo state preliminarmente escluse significative incidenze l'istanza in oggetto non può che essere redatta con la documentazione prevista per la valutazione appropriata.

Valutazione "appropriata" per i soli siti per i quali l'incidenza risulti significativa. Lo studio per la valutazione di incidenza, effettuato singolarmente per ciascun sito, costituisce un allegato al SIA e contiene:

- una relazione tecnico-descrittiva del progetto*
- il crono programma delle diverse fasi di attività*

- la cartografia con l'ubicazione dell'opera in progetto, delle aree di cantiere ed eventualmente di deposito
- una breve descrizione ambientale del sito Natura 2000
- l'individuazione di eventuali criticità e fattori di pressione esistenti
- la caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. I)
- la caratterizzazione delle specie faunistiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II e dir. 2009/147/CE all., con l'individuazione delle aree di importanza faunistica e degli habitat di specie
- l'elenco e la localizzazione delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II)
- l'individuazione di altre specie o associazioni faunistiche e floristiche di interesse non ricomprese nei suddetti allegati
- la carta degli habitat sensu direttiva 92/43/CEE in scala 1:10000 o maggiore, con l'ubicazione dell'opera in progetto, le aree di cantiere e la relativa viabilità di servizio anche se temporanea
- la carta degli habitat di specie con la mappatura delle aree di importanza faunistica relative alle specie (dir. 92/43/CEE all. II e dir. 2009/147/CE all. I), con l'ubicazione dell'opera in progetto, le aree di cantiere e la relativa viabilità di servizio anche se temporanea
- la mappatura delle principali stazioni di presenza delle specie floristiche di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE all. II)
- la documentazione fotografica

Non risulta agli atti se è stata richiesta e presentata dal Proponente la documentazione idonea per la fase di Verifica (screening) e quali ne siano stati gli esiti; e si constata che è assente negli elaborati la documentazione idonea per la valutazione di incidenza vera e propria (appropriata) dei siti di interesse comunitario. Ovvero che non sono state rispettate le indicazioni dettate dal SNPA nelle Linee Guida di riferimento.

Tale carenza è in contrasto anche alla necessità di corretta osservazione dei criteri localizzativi. Per tali criteri si deve fare riferimento a quanto definito dal PRUBAI in quanto i criteri individuati riguardano sia gli impianti per i rifiuti urbani che quelli per i rifiuti speciali.

Tra i parametri escludenti e penalizzanti per le aree non idonee occorre in particolare considerare quello relativo alle Zone umide, habitat particolarmente sensibili la cui salvaguardia si pone alla base del raggiungimento degli obiettivi di tutela della biodiversità come evidenziato nella procedura di VAS fase di Screening del nuovo Piano Rifiuti Speciali della Regione Piemonte.

C)

Il Proponente ha dichiarato in premessa alla SNT e al SIA che:

Ai fini della realizzazione della nuova SE, inoltre, sarà necessario effettuare alcuni interventi propedeutici all'interno dell'area delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB in quanto interferenti con la stessa: tali interventi non sono ricompresi nel presente progetto e saranno oggetto di una specifica richiesta di variante autorizzativa

delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB in caso di conclusione con esito positivo della procedura di PAUR.

Nel dettaglio:

- *spostamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB ubicata nell'area in cui sarà realizzata la nuova Stazione Elettrica (SE) a 220 KV e conseguente riassetto delle condotte di raccolta e di scarico in fognatura;*
- *dismissione della vasca di fitodepurazione a servizio delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB, ormai in disuso, ed ubicata nell'area in cui sarà realizzata la nuova Stazione Elettrica (SE) a 220 KV;*
- *terebrazione di un nuovo piezometro in sostituzione del (POZ14) ubicato nell'area in cui sarà realizzata la nuova Stazione Elettrica (SE) a 220 KV, che verrà chiuso.*
- *spostamento della linea di media tensione di connessione tra le torce del biogas delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB e la cabina elettrica.*

Di fatto tale modalità di procedere, a spezzatino, inficia la valutazione complessiva degli impatti ambientali connessi alla realizzazione dell'impianto proposto.

La Provincia di Biella non ha incredibilmente ritenuto necessario richiedere, già nella fase di integrazione documentale gli elaborati relativi agli interventi propedeutici da condurre all'interno dell'area delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB, ovvero considerando come parrebbe ovvio tali interventi **parte integrante di questa istanza.**

Un ulteriore evidenza dell'approccio tutt'altro che rigoroso tenuto nei confronti di A2A Ambiente Spa.

D)

La Provincia di Biella non ha ritenuto necessario richiedere, già nella fase di integrazione documentale degli elaborati, la documentazione relativa ai calcoli del carbon footprint,

A livello generale nella valutazione delle alternative di piano, nella quantificazione degli impatti, nella definizione delle possibili compensazioni si richiede di valutare la possibilità di adottare un approccio quantitativo per stimare il carbon footprint, il water footprint, e il life cycle cost (LCC) dell'impianto proposto.

L'utilizzo dell'approccio LCC come strumento di valutazione di progetti è già previsto dall'art. 96 del D.lgs.50/2016 (Codice Appalti). In generale i metodi di valutazione afferenti all'impronta ambientale come sistemi per quantificare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni sono previste dalla raccomandazione alla Commissione Europea 2013/179. Le norme tecniche di riferimento per la valutazione della Carbon Footprint sono quelle riferibili alla famiglia ISO 14060, in particolare le norme 14064-1, 14064-2 e 14064-3.

Al riguardo si segnala che nella Scheda O.3: BILANCIO COMBUSTIBILI E STIMA DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA di cui al file [CAVP09O10000GAA0600501_Schede Amb F-J](#) non è

nemmeno rendicontato dal Proponente l'emissione complessiva in tonnellate annue di CO₂ diretta e indiretta emessa.

Analisi di dettaglio:

Richieste di integrazione documentale condotte dalla Provincia di Biella o da altri enti non ottemperate dal Proponente:


- Soprintendenza

Il Soprintendente dott.ssa Michela Palazzo nella propria nota del 10/01/2023 relativa alla fase di richieste di **integrazione documentale** specifica quanto segue (nдр: grassetto e sottolineato a cura di LxA):

*Con riferimento allo studio di visibilità dell'impianto contenuto nella "Relazione paesaggistica – allegato G" si richiede di ampliare "l'area di studio" estendendo il bacino visivo **sino al territorio comunale di Roppolo**; l'analisi andrà condotta da punti significativi dell'intorno quali beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a partire da tutti gli elementi ricogniti tra le componenti percettivo-identitarie e storico – culturale della tav. P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr ed individuando ulteriori beni o siti eventualmente non mappati; In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi presenti nella tavola P4:*

- *Il castello di Roppolo quale belvedere, fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica;*
- *Il percorso panoramico che sale verso nord – ovest in direzione Roppolo e Viverone e quello posto a sud – ovest dell'area in oggetto denominato "Raccordo A4-A5: tratto lungo il raccordo Ivrea-Santhia', dall'altezza di Settimo Rottaro";*
- ***Punti significativi** tratti dal Profilo paesaggistico cartografato che sottende l'areale della **"Parte emergente dell'Anfiteatro morenico di Ivrea"**;*
- *Il Naviletto della Mandria, indicato come presenza stratificata di sistemi irrigui (componente storico-culturale) nonché indicato tra le relazioni visive tra insediamento e contesto di tipo sc5;*
- *Il tratto della via Francigena che nella tavola coincide con la SR 11 Lombarda (via Francigena verso Ivrea-Aosta), SP 3 strada lombarda;*
- *Inoltre, preso atto che la chiesa cimiteriale di Santa Maria di Babilone, fulcro del costruito ed elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica, è già stata inserita all'interno della relazione paesaggistica (vista PV21), si chiede di compiere ulteriori verifiche relative alle visuali fruibili dal livello del protiro che precede l'aula;*

Figura 4.1.2.3a Ubicazione punti di vista riprese fotografiche e fotoserimenti



La cartografia presente nel riformulato allegato G, illustrante l'area di studio e i **punti significativi** presi in esame non ha ricompreso:

- l'intero territorio del Comune di Roppolo, che doveva essere tutto ricompreso (in particolare i punti emergenti lì presenti)
- punti significativi della "Parte emergente dell'Anfiteatro morenico di Ivrea" (ovvero i punti emergenti con affaccio visivo sul sito dell'impianto)

stante la limitazione assunta, impropriamente da parte del Proponente, di un areale di studio con raggio di 5 km di distanza dall'impianto.

1.3 - Indizione inchiesta pubblica

Il provvedimento di **indizione** della Inchiesta Pubblica è stato assunto con la Determina Dirigenziale n. 113 del 31/01/2023 a cui è seguito il Decreto Presidente di nomina componenti n. 37 del 04/04/2023 e la Determina Dirigenziale n. 606 del 20/04/2023 di **costituzione** dell'Organismo Collegiale Inquirente per la conduzione delle consultazioni del pubblico.

L'indizione dell'Inchiesta Pubblica è dunque avvenuta prima della conclusione della fase di verifica documentale (deposito delle integrazioni giorno 8 febbraio 2022) anziché dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1 del D.lgs 152/2006 ed entro il 40° gg da tale data, ovvero da 20.04.2023.

Anche la LR 40/1998 dispone al comma 3 dell'articolo 14 che la Inchiesta Pubblica sia aperta entro 20 giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) ovvero dispone un tempo più breve ma prendendo sempre a riferimento il deposito e la data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Va dunque osservato che anticipare la **indizione** dell'Inchiesta Pubblica prima della conclusione della verifica documentale, **che poteva concludersi con l'archiviazione dell'istanza**, è alquanto anomalo proceduralmente.

Prefigura infatti che il Responsabile del Procedimento abbia già certezza, senza prova concreta, che la verifica documentale si concluderà positivamente.

Ovvero si ha ulteriore riscontro di un approccio tutt'altro che rigoroso e neutro tenuto nei confronti di A2A Ambiente Spa.

1.4 - Nomine nell'Organismo Collegiale Inquirente

Con la Determina Dirigenziale n. 606 del 20/04/2023 è stata costituito l'Organismo Collegiale Inquirente.

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat" e il Comitato Valledora avevano perorato presso il Presidente della Provincia la necessità di:

- una nuova complessiva composizione dell'Organismo Collegiale, **non riassegnando l'incarico a nessuno dei precedenti commissari**;
- osservare scrupolosamente il **criterio di terzietà**, anche analizzando gli incarichi professionali svolti dagli incaricati o le relazioni e le partnership degli istituti di appartenenza con il Proponente, ricercando una composizione che offrisse, oltre alla professionalità, anche la pluralità nelle visioni tecnico scientifiche in sede di Organismo Inquirente

Viceversa la Provincia di Biella ha riconfermato due componenti, tra cui il Presidente, del precedente Organismo Collegiale nonostante queste associazioni avessero osservato che l'Organismo Inquirente incaricato della consultazione del pubblico per la prima versione progettuale:

- ricomprendeva commissari aventi funzioni nella redazione dei piani di settore regionale e docenti del Politecnico di Torino, istituto che con A2A ha vari rapporti, progetti, stage e webinar, in entrambi i casi un limite al principio di terzietà ⁽¹⁾
- ha illustrato nella propria relazione conclusiva un approccio sostanzialmente divulgativo e acritico per quanto concerne la tecnica e il ricorso alla termovalorizzazione dei rifiuti
- ha illustrato una sostanziale uniformità di vedute, indice di scarsa pluralità, e inadeguata propensione all'approccio precauzionale nella valutazione dei cumuli di impatto

In particolare Legambiente Circolo Biellese aveva sottolineato (e le scriventi associazioni sottolineano ancora) che la Regione Piemonte ha la possibilità di intervenire nel procedimento con un rilevante **parere unico**, comprensivo anche delle valutazioni relative alla coerenza della proposta progettuale con la pianificazione e gli indirizzi regionali in tema di rifiuti (Speciali, Urbani, ecc.)

La nomina da parte della Regione di un proprio funzionario di settore nell'Organismo Inquirente, **organo deputato ad analizzare le osservazioni provenienti dal pubblico con funzione terza rispetto agli enti chiamati ad esprimersi in procedura**, potrebbe essere infatti essere condizionata

¹ Un recente esempio di collaborazione formativa tra il Politecnico di Torino e A2A: in data 27 aprile si è tenuto un incontro per illustrare gli impianti di A2A in Cavaglià, Tech Talk dal titolo: **A2A: Recupero di energia e materia. I rifiuti come risorsa per la transizione energetica**. Le multi utility come A2A Spa possono fortemente condizionare il parere della comunità scientifica stante le risorse che sono in grado di mettere in gioco. Vedasi il recente accordo sottoscritto da A2A Spa con il Politecnico di Milano con un impegno finanziario di ben **8 milioni di euro**.

dalla visione, orientamento e indirizzi dell'ente di appartenenza svolgendo un improprio filtro sui temi posti dal pubblico.

1.5 - Mancata indizione della Valutazione di Incidenza Sanitaria

Stupisce, stante la rilevanza delle preoccupazioni e problematiche legate al tema termovalorizzazione e ricadute sanitarie, che l'autorità competente non abbia, di suo, valutato necessario dare corso a procedure di Valutazione di Incidenza Sanitaria per un l'impianto in progetto, di notevoli dimensioni e con un'area di possibili ricadute valutate ed indagate dallo stesso proponente su un raggio di 10 km e che, ad avviso di questa associazione doveva essere ampliato.

Tale procedura non è **esplicitamente vietata** dal D.Lgs. 152/06 che ne prevede solo **l'obbligo** per gli impianti di cui al comma 2 dell'art. 23 (tra cui impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW). L'impianto proposto da A2A Ambiente Spa, di 110 MWt, non si discosta molto dalla soglia indicata nel D.Lso. 152/06 e dovrebbero essere correttamente considerate, anche perché coese al piano industriale, **il cumulo delle emissioni degli altri impianti A2A e di quelli limitrofi**.

Per due proposte progettuali di impianti di pirogassificazione, potenza termica molto contenuta, uno nel Comune di Andorno e uno a Biella, furono svolte in passato le procedure di Valutazione di Incidenza Sanitaria. A queste procedure partecipò anche il dr. Cadum che allora non si non si oppose a tale ulteriore approfondimento, ancorché non obbligatorio e vincolante nell'ambito della procedura di VIA.

Provvedere alla nomina del Presidente della Commissione Collegiale Inquirente affidandola nuovamente al dr. Cadum (nel biellese pare essere l'unico epidemiologo considerato da amministrazioni rette dal Centro Sinistra), conoscendone l'orientamento ostativo su tale tema, preclude a qualsiasi vaglio non pregiudiziale delle osservazioni. Si conferma dunque la volontà di chi lo ha nominato di:

- ridurre meramente il peso procedurale, accontentandosi dello Studio di Impatto sulla Salute pubblica a cui è tenuto il Proponente.
- evitare la trattazione sanitaria delle problematiche nella sede propria e con maggior confronti ed approfondimenti non solo tecnici ma anche con i cittadini su cui le ricadute sanitarie, piccole o grandi che siano, peseranno.

Ad avviso di queste associazioni è un grave errore che le problematiche epidemiologiche siano trattate ed affidate, di fatto, nella sede dell'Organismo Inquirente ed a maggior ragione stante la pregiudiziale al riguardo della Valutazione di Incidenza Sanitaria già espressa dal dr. Cadum.

Anziché avvalersi dei due strumenti consultivi e partecipativi più idonei (la Valutazione Incidenza Sanitaria per **gli impatti sulla salute** e l'Organismo Inquirente dell'Inchiesta Pubblica **per gli impatti ambientali**) si è optato per una forma ibrida ma impropria che ridurrà il livello di approfondimento nelle due tematiche (si osserva al riguardo che nell'Organismo Inquirente la presenza di esperti in impatti ambientali è minimale)

2.0 Osservazioni di merito

2.1 – Una pianificazione industriale priva di trasparenza per impedire la discussione del progetto complessivo di gestione dei rifiuti.

A2A Ambiente ha presentato negli ultimi anni, con la tecnica dello “spezzatino”, tutta una serie di istanze per la realizzazione di impiantistica per il trattamento di rifiuti o di siti di conferimento degli stessi in Comune di Cavaglià senza però mai illustrare il disegno complessivo del proprio piano industriale ed impedendo così una valutazione globale a livello impiantistico e in relazione alle esigenze territoriali ed agli impatti ambientali.

In particolare l’impianto della selezione della plastica, della produzione di CSS e di produzione di biometano da FORSU da immettere in rete vengono ora utilizzati per dimostrare quanto sia funzionale, sinergica e giustificata l’ubicazione dell’impianto di termovalorizzazione proposto.

Analogamente, tra pochi anni, verrà presentato la necessità di un sito, il più prossimo possibile, per il conferimento delle ceneri prodotte dal Termovalorizzatore, se verrà approvato. Nell’attuale proposta progettuale di tale conferimento, circa 80.000 ton/anno, non è puntualmente specificata la destinazione.

Anziché dunque valutare nel suo insieme la proposta di tale complesso impiantistico A2A Ambiente, con il concorso miope o compiacente della Provincia di Biella inerte nell’aggiornamento e completamento della propria pianificazione o nell’applicazione del principio di prossimità in sede di valutazione delle proposte impiantistiche per il trattamento e/o conferimento di rifiuti, ha avanzato separatamente e in successione le istanze dei singoli impianti senza mai illustrare gli “obiettivi ultimi”. Ha così composto il puzzle in modo da far apparire ottimale la collocazione del pezzo mancante del processo: l’impianto di termovalorizzazione.

Diversamente la presentazione di un disegno industriale complessivo avrebbe potuto portare a valutazioni e scelte più idonee di tipo impiantistico, tecnico, dimensionale ed ubicativo.

Si richiama a mero esempio: l’individuazione di aree industriali dismesse per evitare ulteriore consumi di suolo; l’ubicazione degli impianti di termovalorizzazione in prossimità di attività industriali esistenti necessitanti energia termica; la non necessità di un ulteriore impianto FORSU a livello di bacino; l’utilizzo diretto del biogas da FORSU nel termovalorizzatore evitando la bio-raffinazione e la immissione in rete; l’essiccazione dei fanghi in altre sedi (eseguendo l’upgrade dell’impianto CORDAR di Biella, mai utilizzato !!! o realizzando un impianto presso la centrale Pellery per la diponibilità termica); ecc. .

In particolare la discussione di un progetto industriale complessivo poteva portare a considerare non solo la linea impiantistica dedicata al recupero energetico (nel disegno di A2A Ambiente è la sola prospettiva e filosofia) ma alla contemporanea e prevalente implementazione di una linea impiantistica dedicata al recupero di materia.

La realizzazione di un termovalorizzatore obbliga infatti ad orientare tutti i preliminari trattamenti , in particolare nella selezione dei rifiuti indifferenziati (Bioessiccazione), alla produzione di un rifiuto/sovrvallo con il più elevato PCI (paradossalmente la raccolta differenziata dell’umido

consente addirittura di ritenere superfluo ed oneroso il trattamento dei rifiuti indifferenziati nell'impianto di bio-essiccazione, con la possibilità, stante l'adeguato PCI, di poterli inviare direttamente alla termocombustione).

Allo stesso tempo la selezione della plastica e l'utilizzo del plasmix per la produzione delle varie tipologie di CSS (rifiuto o rifiuto combustibile) hanno sempre lo stesso obiettivo, quello di conferire a processi combustivi o alla termovalorizzatore materiale con elevato PCI, sia come prodotto primario o secondario (sovvalli).

Tale prevalenza di obiettivi affossano il recupero di materia nel contesto della gestione dei rifiuti, attività gravata da maggiore difficoltà tecnica, maggior costo e la minore (oggi) remuneratività.

La termovalorizzazione dei rifiuti può, di fatto, porsi in contrapposizione ai processi per la riduzione della produzione dei rifiuti stessi o il recupero di materia (differenziazione, selezione merceologica, riutilizzo, ecc.). Tale contrapposizione si constatata non solo su scala nazionale ed europea ma anche di bacino territoriale.

La proposta di A2A Ambiente, va sottolineato, è non solo avanzata caratterizzandosi per assenza di trasparenza. A2A Ambiente presenta abitualmente con ambiguità le proprie proposte industriali presentandosi quale "soluzione" ai problemi nella gestione dei rifiuti solidi urbani della comunità e del bacino territoriale.

Già per l'ottenimento della autorizzazione di una discarica per rifiuti speciali presentò progetto di vasca in appoggio a vasca per RSU (in titolarità di ASRAB dove A2A Ambiente è socio di maggioranza).

A2A ha presentato il primo progetto di termovalorizzatore a Cavaglià quale irrinunciabile opportunità per il territorio la possibilità di conferire complessivamente 104.600 ton/anno di rifiuti speciali provenienti dai processi di trattamento dei RSU di bacino.

In realtà tutte queste proposte miravano e mirano ad un duplice obiettivo: ottenere il consenso alla autorizzazione delle proposte progettuali avanzate e contestualmente assicurarsi una certa fornitura. Nel caso *de quo* la partita è ottenere l'ok ad un impianto di 278.000 tonnellate anno.

Ora A2A, messa alle corde da una pianificazione regionale che con il PRUBAI definitivamente approvato predilige l'eventuale potenziamento del termovalorizzatore presente a Torino, ridisegna (o meglio, ricolore) i propri obiettivi nella ambigua indicazione di voler trattare solo rifiuti speciali del mondo industriale, terziario, commerciale, escludendo i sovvalli che provengono dal trattamento di rifiuti urbani.

Ambigua perché già strizza l'occholino agli amministratori locali rendendosi disponibile comunque al trattamento dei sovvalli provenienti dalla trattamento degli urbani – se autorizzata – confidando che ragioni di mercato obblighino queste amministrazioni a tale scelta (o ricatto, a seconda dei punti di vista).

Tale approccio ha sempre impedito una razionale analisi del complessivo piano industriale di A2A Ambiente e, di fatto, il piano industriale di A2A Ambiente sostituisce la pianificazione di bacino, per abiura degli amministratori territoriali e regionali in tale compito.

2.2 – Pianificazione Rifiuti

La proposta progettuale rimane genericamente riferita al trattamento di **rifiuti speciali non pericolosi**.

Rispetto alla precedente proposta progettuale il Proponente non ha però illustrato la provenienza geografica, da quali siti arriveranno i 104.600 Tonnellate anno di rifiuti speciali non pericolosi a sostituzione di quelli precedentemente stimati provenienti dal ciclo degli Urbani.

In realtà neanche nella 1^a proposta progettuale venivano specificate nel dettaglio i siti di provenienza e le relative quantità dei rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale, artigianale, commerciale (circa 170.000 t/anno).

3.2.3 Approvvigionamento dei rifiuti (SIA)

L' impianto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi approvvigionati sul mercato: trattandosi infatti di rifiuti speciali, secondo la normativa vigente, non ci sono vincoli al bacino di approvvigionamento, anche se la priorità verrà data ai rifiuti del Piemonte. Fermo restando quanto detto, come già illustrato in Introduzione, si segnala che è già stato manifestato interesse da parte di attività presenti sul territorio regionale a conferire rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di recupero energetico in progetto, per un quantitativo superiore alla potenzialità dell'impianto.

Il Proponente non ha minimamente rendicontato queste “manifestazioni di interesse” (che dunque rimangono non solo generiche ma vaghe) né dimostrato che siano riferite a quantitativi superiori alla potenzialità dell'impianto. In termini tecnico siamo di fronte solo a delle chiacchiere.

Ed ancora va fatto presente che:

- i fanghi essiccati nel limitrofo impianto (26.000-32.000 t/anno previste) sono costituiti per lo più da fanghi di origine civile, rifiuti ricompresi nel PRUBAI tra i rifiuti urbani.
- i sovvalli provenienti dagli impianti di selezione plastiche (ed anche il CSS) sono in quota parte costituiti da rifiuti provenienti dalla differenziazione dei rifiuti urbani.

Risulta dunque ben difficile asserire che l'impianto non tratterà altro che rifiuti speciali di origine industriale, artigianale, commerciale.

Queste associazioni ovviamente osservano che le priorità di azioni in tema di rifiuti definite dalla UE e dalla stessa Regione Piemonte con la LR 1/218 prevedono che il recupero di energia è gerarchicamente secondario al recupero di materia.

Le disposizioni volte alla riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, quelle “sotto terra”, non devono trovare soluzione con altra tipologia di discarica, quella “in atmosfera”, ma con la primaria riduzione dei rifiuti e il recupero di materia.

Le disposizioni volte al recupero energetico debbono inoltre essere ben ponderate in sede di VIA poiché, nel quadro delle emissioni climateranti o in ragione degli impatti sulla qualità dell'aria di rilevanza loco regionale, tali attività possono risultare tutt'altro che virtuose.

E' indiscusso, sotto questo profilo, che le emissioni climateranti dei termovalorizzatori di rifiuti (valori compresi tra i 500-800 grammi di CO per kWh prodotto) siano 2-3 volte superiori ad altri processi produttivi endotermici (250 g di CO per kWh prodotto).

Fattore che, in via generale, dovrebbe portare ad escludere la realizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione nella pianura padana, caratterizzata da diffusi sfioramenti delle soglie relative agli inquinanti della matrice aria e dove il contesto meteorologico (scarsità di venti) e la densità abitativa non è favorevole per via della minore distribuzione territoriale degli elementi inquinanti e delle più rilevanti ricadute epidemiologiche.

Anche l'Organo Tecnico Regionale ha sottolineato l'importanza che per l'impiantistica relativa alla gestione dei Rifiuti Speciali siano valutati i contributi emissivi climateranti:

Si dovrà prevedere il monitoraggio delle azioni relative al tema di trattamento dei fanghi, e l'individuazione di indicatori adatti a monitorare le azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico attraverso l'utilizzo dello strumento della carbon footprint, in linea con quanto richiesto dalla Comunicazione Europea 2021/C 373/01 (con particolare riferimento al paragrafo 3.2.2).

L'impianto proposto da A2A Ambiente non va oltre, per quanto concerne il recupero di energia termica, al soddisfacimento di consumi interni ai propri impianti industriali, ovvero l'impianto di bio-essiccazione fanghi e FORSU (minima e non meglio specificata la quota destinata a una attività industriale).

Non si può dunque parlare di cessione vera e propria (benefici indotti dalla presenza dell'impianto a favore della comunità o di terzi salvo una generica utenza industriale di cui non si conosce nulla, nemmeno i quantitativi di energia termica che potranno essere ceduti (in precedenza era stata indicata una serra idroponica a fini didattici o di laboratorio). Siamo dunque di fronte a recuperi di energia termica che al massimo consentono risparmi nei processi industriali del Proponente ma non si configurano come cessioni ai due settori strategici per tale recupero indicati nelle DGR.

Come in precedenza già trattato l'impiantistica in essere in Cavaglià, assai recente e in parte nemmeno realizzata, è stata proposta senza indicare il disegno industriale complessivo con il solo scopo di costruire un puzzle a futura giustificazione della richiesta di autorizzazione del termovalorizzatore, l'ultimo tassello da inserire. Non siamo dunque di fronte ad un processo virtuoso volto alla **valorizzazione** dell'esistente ma ad una **scaltra operazione industriale** dove le istanze e la realizzazione dei singoli precedenti impianti era volta a giustificare ed imporre, successivamente, questa finale scelta impiantistica, il vero disegno.

Fu tra l'altro anche autorizzato un impianto FORSU per 60.000 tonnellate anno privo di giustificazione rispetto alle necessità impiantistiche del territorio, in totale ignoranza del principio di prossimità e determinando una potenzialità di trattamento eccessiva ed ambientalmente immotivata (a 3 km, in Comune di Santhià, è presente un impianto con capacità di 80.000 tonnellate e a Salussola era già stato autorizzato altro impianto per 60.000 tonnellate).

Per quanto concerne i criteri localizzativi di attenzione ed esclusione occorre ricordare che quelli fissati per gli impianti dei rifiuti urbani valgono anche per i rifiuti speciali. L'indirizzo dato dal Consiglio Regionale nelle ultime DGR è di particolare attenzione alle acque profonde prevedendo

criteri di attenzione ed esclusione in particolare per gli impianti che possono interferire con la tutela della risorsa idrica sotterranea.

Diversamente nella proposta progettuale tutte le argomentazioni del Proponente sono volte a valutare l'irrelevanza della problematica e minimizzare sia le interferenze della impiantistica proposta che la somma degli impatti con altre attività già presenti ancorché l'impianto ricada in un'area di ricarica, la Valledora, caratterizzata da gravi fragilità per caratteristiche geologiche intrinseche e per le ferite derivanti dalla elevata attività di cavazione e di conferimento rifiuti in discarica.

2.2 – PPR

Il Proponente sostiene audacemente che sono state proposte specifiche soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente.

Diversamente queste associazioni osservano che le soluzioni architettoniche proposte **non riescono e non possono risolvere ed armonizzare i rilevanti impatti architettonici paesaggistici** dati :

- dai volumi degli edifici, nonostante il tentativo di armonizzazione plano-volumetrica.
- dalle elevate e sproporzionate altezze dei corpi degli edifici e delle strutture tecniche (camini).

Le soluzioni proposte si limitano al massimo ad una armonizzazione interna al lotto di nuova edificazione e non in rapporto agli elementi esterni al lotto, alla visibilità di un edificato enorme in un contesto ampio e agli stessi “Insediamenti specialistici organizzati” e “Insule” specializzate facenti parte delle “componenti morfologico-insediative” individuate dal PPR.

L'obiettivo di minimizzazione paesaggistica richiesto dal PPR non è oggettivamente raggiunto. Le soluzioni avanzate nella seconda proposta progettuale (abbassamento della piano fabbricati rispetto al piano campagna, la realizzazione di una collina sul lato nord- ovest e relativa barriera alberata) non sono state dimostrate idonee con adeguati foto rendering condotti da idonei punti di vista.

2.3 – Pianificazione Provinciale (Territoriale, Rifiuti, Energia).

Queste associazioni rinnovano in questa sede il loro indignato sdegno per l'inerzia, di fatto speciosa, che contraddistingue la Provincia di Biella in tema di pianificazione. L'Amministrazione Provinciale non dà attuazione, **ben consapevole che provvedere in tale direzione renderebbe arduo la presentazione di molte istanze di sfruttamento della Valledora**, alle indicazioni contenute nella proprio PTP non avendo mai redatto ed approvato il *Progetto di Riquilificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile (P.R.U.I.S) n° 8 della Valledora*

Nelle NTA risultati dopo l'approvazione nel 2010 della variante 1) viene previsto all'art.lo 6:

[Art. 6.1 – Progetti e Piani di Approfondimento e Ricerche Prioritarie \[..\]](#)

[2. Il P.T.P. individua i Progetti di Riquilificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano: \[..\]](#)

8- P.R.U.I.S. della Valledora

Nella relazione illustrativa del PTP 2010 vengono delineati gli obiettivi e funzioni del PRUIS Valledora:

Il PRUIS della Valledora

La località denominata “Valle Dora” è sita tra le Province di Biella e Vercelli. Interessa il comune di Cavaglià per la Provincia di Biella ed i comuni di Alice Castello, Santhià e Tronzano per quella di Vercelli. L’area è stata riconosciuta dal DPAE della regione Piemonte (documento di programmazione dell’attività estrattiva (DPAE) della Regione Piemonte, con DGR n. 27-1247 del 6.11.2000, art.14.2.1), quale polo estrattivo di particolare interesse giacimentologico, per l’elevata potenza dei depositi (oltre 50 m) e per l’elevata soggiacenza della falda freatica, generalmente superiore 30-40 m. Nell’area denominata Valledora, oltre alle attività estrattive, sono localizzati il Polo Tecnologico per lo smaltimento degli RSU della Provincia di Biella, le discariche controllate di tipo industriale e di rifiuti solidi urbani, nonché gli insediamenti produttivi afferenti alle previsioni urbanistiche del Comune di Cavaglià. L’area è inoltre individuata dal PTA (Piano di tutela delle acque) della Regione Piemonte, quale zona di ricarica delle falde profonde (allegato 9 e tavola n. 8). Il PRUIS della Valledora si pone l’obiettivo prioritario di riconciliare la compresenza delle molteplici attività insediate nell’area con la tutela della salute umana e la salvaguardia delle risorse naturali, mitigando gli impatti negativi già prodotti, eliminando le condizioni di degrado esistenti e risolvendo l’evidente compromissione del paesaggio.

Per il raggiungimento dell’obiettivo si prefigura: - un processo di riqualificazione urbanistica e ambientale orientato a perseguire il riequilibrio tra tutela delle risorse naturali e ambientali, qualità del paesaggio antropizzato, attività economiche e salute umana, - la pianificazione delle attività estrattive (PAEP) nell’ottica della sostenibilità, del riuso compatibile del territorio e dell’effettivo ripristino ambientale; - l’utilizzo razionale della risorsa mineraria in quanto bene primario “non rinnovabile” ed esclusivamente per usi “nobili”; - la verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli usi in atto e degli interventi programmati all’interno dell’area; - la valutazione degli impatti positivi e negativi e delle ricadute delle attività aventi rilevanza economica anche al fine di determinare le opportune forme e misure di mitigazione, compensazione e perequazione; - l’individuazione degli indicatori di monitoraggio degli effetti prodotti sul contesto territoriale, ambientale e paesistico dell’area interessata; - la salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico e le misure per la tutela della risorsa idrica sotterranea; - le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione e gestione delle azioni programmate, alla conduzione delle attività di monitoraggio e del processo di valutazione degli effetti determinati dall’attuazione del Progetto.

Non solo la Provincia non ha provveduto alla redazione di questi progetti di riqualificazione urbana e infrastrutturazione sostenibile (a scusa del commissariamento è ormai una foglia di fico) ma, **nonostante l’indirizzo sia ben specificato nel PTP**, nemmeno in sede delle precedenti procedure di VIA ha mai tenuto conto di una necessità di riqualificazione **ben precisata** nei propri atti di pianificazione territoriale, ovvero quando devono essere esaminate proposte di nuova impiantistica,.

Allo stesso tempo il Proponente ignora le disposizioni di PTP, sostanziate nella necessità di **riqualificare l’area** con un PRUIS, e **poco argomenta** nonostante sia evidente che i rilevanti

volumi degli edifici, l'altezza degli impianti tecnici (camino), la natura delle attività (Industria insalubre) vanno tute in direzione opposta a qualsiasi progettazione volta a tale **riqualificazione**.

Banalmente il Proponente si limita a asserire:

Dalla consultazione della tavola (nдр: CTP-PAE Sensibilità Paesistiche Ambientali) emerge che il nuovo impianto è totalmente esterno ai beni ambientali soggetti a disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale rappresentate in carta

Un approccio che confina la valutazione degli impatti paesaggistici al solo rispetto ad alcuni beni ambientali e non considera la trasformazione dell'esistente, ovvero dell'area Valledora che – viceversa- il PTP “attenzione” per varie criticità tanto che nelle NTA è stata definita la necessità di un progetto di riqualificazione urbanistica e paesaggistica.

Il *Programma Provinciale Gestione dei Rifiuti* della Provincia di Biella, altro strumento di pianificazione che non è volutamente aggiornato dalla Amministrazione Provinciale (dal 2003), prevede distanze francamente ridicole tra abitazioni e impianti per rifiuti di rilevante impatto ambientale quale quello proposto (200 metri) in difformità anche al PTP che fissa tale distanza in 500 m. Altra vergognosa inerzia dell'amministrazione provinciale. Inutile poi affermare in sede di VIA che si hanno le mani legate. Non aggiornare la pianificazione è una responsabilità politico amministrativa palese.

Nel PTP, ad esempio, sono indicate alcune particolari distanze per la discarica di Masserano a scopo precauzionale dopo le mortifere fughe di biogas (un raggio di ben 2.500 metri). Per l'area della Valledora non è stata disposta alcuna precauzionale distanza tra le discariche presenti e i nuovi insediamenti (industriali) ancorché alcune di queste discariche sono oggetto di bonifica a causa di percolazioni nel terreno. Situazione che ragionevolmente dovrebbe indurre a riconoscere la necessità di un criterio escludente impianti che possono aggravare con i loro potenziali impatti un'area ove sono in corso attività di bonifica.

Queste associazioni ritengono che in procedura di VIA, nonostante il difetto in pianificazione, sia possibile condurre **valutazioni localizzative precauzionali** ponderando bene la possibilità che la stretta vicinanza tra le varie attività possa concorrere ad elevare il rischio di incidente rilevante.

Rischio che può essere contenuto con adeguata e motivata prescrizione localizzativa, in sede di VIA. Le norme di PRG e PTP sono infatti volte alla definizione delle distanze **minime** ma in sede di VIA possono essere definite precauzionalmente, per contenimento di impatti e rischi, distanze maggiori.

2.4 - Pianificazione Comunale di Cavaglià - Variante

Il Consiglio Comunale di Cavaglià e il Sindaco di Cavaglià (in particolare per le sue specifiche responsabilità a tutela della salute dei cittadini stante la natura dell'impianto , industria insalubre di 1^a classe) hanno la responsabilità di fronte ai loro cittadini dell'esercizio della loro **esclusiva competenza** in tema di pianificazione urbanistica, anche in sede di varianti in procedura semplificata (ex art. 208 D.lgs 152/2006 e L.R. 56/77).

Il Consiglio Comunale di Cavaglià e il Sindaco di Cavaglià possono ritenere **motivatamente inidoneo**, nella pianificazione urbanistica, la localizzazione in località Gerbido di attività insalubri, di un edificato industriale di rilevante impatto paesaggistico (volume, altezza degli edifici e degli impianti tecnici/camini) e socio-economico. Attività che peraltro:

- sono poste in prossimità di abitazioni (anche a meno di 150 metri dall'impianto); attività artigianali e commerciali (officine meccaniche e vendita casalinghi); attività per il tempo libero (bar, palestra e sala biliardo); un campo da golf con annesso albergo e ristorante
- determinano un rilevante incremento del carico urbanistico e veicolare (si fa presente la criticità e i pericoli dati dalla svolta a sinistra che i mezzi pesanti, provenienti da Santhià/Casello Autostradale e percorrenti la strada provinciale SP143, dovranno affrontare per immettersi nella strada della Mandria)
- contribuiscono ad incrementare gli impatti sulla matrice aria e i rischi sulla matrice acqua.

E' una scelta che possono esercitare liberamente e con ampia discrezionalità amministrativa, non sono obbligati a designare urbanisticamente, per Cavaglià, **la funzione di pattumiera** del Biellese e del Piemonte Nord Orientale.

Le argomentazioni illustrate dal Proponente nella propria richiesta di duplice variante (al PRGC vigente ed alla variante adottata ma non ancora approvata) sono **tecnicamente irricevibili** per quanto concerne l'altezza massima degli edifici (da 12 m. nel PRGC vigente a 30 m. nella Variante proposta) e dei locali tecnici (ammettendo tra questi un camino alto 90 metri).

La necessità di riqualificazione, già evidenziata nel PTP con la previsione di apposito PRUIS, può già essere perseguita non accogliendo le richieste di variante avanzate dal Proponente con la presentazione di questo progetto.

Su tale aspetto queste associazioni si attendono analogo approccio sia dall'organo di indirizzo della Provincia di Biella che dal Comune di Cavaglià, con **l'espressione di pareri contrari** rispetto alla richiesta di variante urbanistica in quanto tale richiesta edificatoria ed insediativa è in contrasto alle finalità di riqualificazione ed indirizzi contenuti nella propria pianificazione.

Consigliano caldamente il Comune di Cavaglia di rivedere la variante adottata ma non ancora approvata nella parte che modifica la destinazione urbanistica delle aree ove è proposto l'impianto di termovalorizzazione mantenendo la destinazione del PRGC vigente: "Aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico" e "Servizi sociali ed attrezzature a livello comunale al servizio di insediamenti residenziali: P destinazione da definirsi".

2.5.0 Analisi delle alternative

2.5.1 Indicazioni dell'Organo Tecnico Regionale per il nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni espresse dall'Organo Tecnico Regionale in fase di scoping che consentono di valutare criticamente le giustificazioni adottate dal Proponente per la realizzazione di questo impianto.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS 2023) - Fase di scoping
CONTRIBUTO DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

2.4 Analisi degli effetti ambientali delle principali azioni del Piano

2.4.1 Situazione impiantistica

*Per quanto riguarda la situazione impiantistica viene presentata una tabella col numero di impianti, sia in regime ordinario che in procedura semplificata, articolati secondo la distribuzione provinciale. Nella stesura del RA, si suggerisce di approfondire la suddivisione secondo le tipologie di impianto, le diverse categorie di rifiuto trattate e le principali tecnologie utilizzate, in modo da poter confrontare la situazione esistente con le migliori tecnologie attualmente disponibili. **In quest'ottica, si ritiene opportuno che venga data la priorità all'adeguamento degli impianti esistenti prima di progettarne e realizzarne di nuovi.***

Si sottolinea al riguardo che il Proponente non ha analizzato, nel novero delle alternative, la situazione impiantistica esistente e la possibilità di adeguamento di tali impianti, guarda solo il proprio interesse.

*Per quanto concerne gli impianti di incenerimento, dovrà essere verificata la disponibilità attuale degli impianti sul territorio, la quantità di volumetrie non diversamente recuperabili, in modo da **evidenziare eventuali fabbisogni** che richiedano la possibilità di insediare nuovi inceneritori.*

Anche su tale fronte il Proponente non ha dimostrato “fabbisogni” ma solo riferito di alcune “dichiarazioni di interesse”, senza documentarle. Le dichiarazioni di interesse potrebbero essere semplicemente motivate da un mero fattore economico, ovvero potrebbero riguardare rifiuti speciali già inviati alla termovalorizzazione in Piemonte e dunque non rispondere al concetto di fabbisogno insoddisfatto.

Relativamente all'eventuale fabbisogno insoddisfatto, così come il Proponente reclama per sé la possibilità di reperire rifiuti speciali da fuori regione o estero, vale legittimamente la possibilità inversa. Se il Proponente intende muoversi esclusivamente nell'ambito della soddisfazione di bacino e del rispetto del principio di prossimità illustri l'eventuale fabbisogno che l'Organo Tecnico Regionale considera alla fase “eventuale”. Diversamente non eviti di proporsi come salvatore del fabbisogno regionale quando in realtà l'impianto ha una funzione di area molto ma molto più vasta.

Si propongono inoltre alternative basate sul trattamento termico dei fanghi pre-essiccati. Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico dei fanghi andrebbe maggiormente rafforzata destinazione in impianti di compostaggio, lasciando la termovalorizzazione come seconda scelta.

Negli elaborati (e nel disegno industriale) del Proponente non si intravede alcun verosimile interesse al trattamento dei fanghi finalizzata al compostaggio ove la termo-valorizzazione è volta alla seconda scelta.

2.5.2 - Alternative localizzative

Nel capitolo del SIA dedicato alla valutazione delle Alternative il Proponente **non illustra, di fatto, validi studi per quanto riguarda la localizzazione e dimensionamento alternativo**, magnificando solo la ratio della propria proposta (vedi SIA a pag 118 - 3.2.1.1 Alternative di Localizzazione). Viene affermato che:

La Società A2A Ambiente S.p.A. ha condotto un'attività preliminare volta ad individuare nella Regione Piemonte dei siti idonei ad ospitare impianti come quello in progetto.

In realtà il Proponente sviluppa solo 4 ipotesi identificate in alcuni comuni delle **sole Province di Biella e Vercelli**, contraddicendo quanto poco prima affermato, ovvero di una analisi delle alternative nell'ambito del territorio regionale

Giacché l'ambito operativo avanzato dal Proponente è di un impianto in grado di fare fronte al fabbisogno piemontese la rinuncia a valutare localizzazioni alternative al di fuori delle province di Biella e Vercelli deve essere considerata **mancata osservanza delle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 22 del D.lgs 152/2006 relativamente ai contenuti dello studio di impatto ambientale:**

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal Proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

Nello studio delle alternative di localizzazione dovrebbero essere valutate e confrontate tra loro diverse ipotesi, in particolare considerando:

- la necessità che l'impianto sia baricentrico rispetto alla provenienza e quantità dei rifiuti da trattare (in regione Piemonte in primis);
- i differenti impatti ambientali, a seconda delle varie località ipotizzate.
- l'idoneità del sito per **massimizzare il recupero termico** e non solo elettrico, rispettando i criteri fissati a livello regionale per conseguire maggiori risultati (teleriscaldamento o accumulo di energia)

Il Proponente ha peraltro affermato che i rifiuti arriveranno anche da altre regioni e estero. Per osservare il principio prossimità, fatto salvo che non sussistono limitazioni al movimento dei rifiuti speciali, la ricerca del baricentro ideale nell'esame delle alternative dovrebbe essere condotta con dati più certi relativamente alla quantità, caratteristiche e **siti di provenienza dei rifiuti**. Dati che il Proponente **non ha fornito** rimando nel generico.

Queste associazioni osservano in via generale che l'analisi delle alternative localizzative e dimensionali per impianti che, come nel caso *de quo*, hanno una funzione sovra regionale (per i conferimenti, la mobilità, gli impatti, ecc.) non può essere condotta adeguatamente da un singolo ente provinciale, che ha una conoscenza limitata al proprio territorio e potrebbe esaminare compiutamente solo proposte in tale ambito.

2.5.3 - Alternative Tecnologiche

In premessa questa associazione esprime la propria preoccupazione sulla capacità dell'ente provinciale di condurre una idonea valutazione della proposta progettuale sotto il profilo tecnologico. Ritiene infatti che il supporto tecnico offerto da OT e CT non sia sufficientemente esperto in relazione alla dimensione ed alla complessità dell'impianto proposto.

ARPA è strutturata per dipartimenti ed ha, al proprio interno personale, che segue impianti termici e le problematiche emissive, ma la dimensione di questo impianto è indubbiamente fuori dall'ordinario per il quadrante Nord EST. L'ASL BI non pare così attrezzata ad affrontare problematiche così complesse. Chiede dunque che la Provincia di Biella provveda ad integrare l'Organo tecnico con figure esperte, sia per valutare gli aspetti tecnologici che sanitari. Le nomine effettuate per la composizione della Commissione Collegiale Inquirente non possono essere considerate ed indirizzate a supporto dei lavori dell'Organo Tecnico ma della consultazione pubblica.

Relativamente all'esame delle alternative tecnologiche (cap. 3.2.1.2 Alternative Tecnologiche del SIA) il Proponente si premura di escludere la tecnologia a letto fluido benché ritenuta più idonea ed efficiente ma giudicata costosa e complessa da gestire. Si può dunque osservare che la scelta non è dunque verso la miglior tecnologia disponibile ma su un sistema (griglia mobile) più flessibile nell'accettazione della miscela di rifiuti, meno complicato da gestire, meno efficiente e soprattutto, meno costoso.

Il Proponente non tratta nemmeno, tra le alternative progettuali, altri aspetti tecnologici volti al superamento delle seguenti criticità:

- un impianto caratterizzato da **una sola linea di combustione** (criticità operative, fermo impianto, ecc.)

La valutazione dell'opzione zero, ovviamente meramente formale e scarsamente trattata, è dettata solo da ragioni di business: gli utili perseguibili dalle multi-utility del settore energetico/rifiuti rispetto a quelli conseguibili con attività industriali dedicate al recupero di materia sono decisamente più alti.

Ad esempio aumentare il recupero delle varie tipologia di plastiche comporta costi più elevati a fronte di guadagni più contenuti. Meglio utilizzare l'elevato scarto, i sovvalli degli impianti di selezione (anche del 30 %) da destinare a plasmix e poi al CSS, infine alla combustione. Si guadagna di più.

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha ripetutamente illustrato nel tempo che in Piemonte, con adeguati investimenti e disposizioni normative, si può ridurre la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi (trend già in essere certificato da SNPA, anche se conseguenza di un declino produttivo) e migliorare fortemente il recupero di materia. materia.

2.5.4 - Analisi rifiuti in ingresso

Sempre nel capitolo alternative non sono trattate le possibili alternative relativamente alle **tipologie di rifiuti in ingresso ammesse**, in ragione degli impatti ambientali e sulla salute che ne potrebbero derivare.

Innanzitutto dovrebbero essere evidenziate le azioni per evitare il conferimento di rifiuti convertibili a materia prima seconda. Questo potrebbe in parte riguardare i fanghi evitando che quelli che presentano ancora idoneità per realizzare compost finiscano impropriamente alla bioessiccazione ed alla successiva termovalorizzazione (se questo aspetto vi sono precise indicazioni regionali)

Ancor più rilevante, in relazione agli impatti su ambiente e salute, è il conferimento previsto per alcune tipologie di rifiuti e codici CER. L'impianto è intatti proposto per rifiuti speciali non pericolosi ma nell'elenco di A2A Ambiente sono presenti alcuni codici cosiddetti "specchio" di rifiuti pericolosi.

L'esperienza peraltro insegna che, una volta approvato ed autorizzato un impianto, le procedure di variante delle autorizzazioni ambientali non è così complicata e soggetta a procedure di evidenza pubblica. L'implementazione di ulteriori tipologie di rifiuti sarà ordinaria.

Occorre dunque che in questa sede il Proponente illustri tra le alternative operative e gestionali i sistemi di campionamento per l'attuazione di un più approfondito controllo ed analisi (metodo analitico) dei rifiuti in ingresso ancorché illustri la riduzione dei rischi ambientali ed epidemiologici in relazione alla ammissione o esclusione di alcune categorie di rifiuti all'impianto.

2.6.0 - BAT – Criticità – Carenze progettuali -

2.6.1 - Linea unica di combustione

Nella valutare se l'impianto proposto è caratterizzato da ottimali scelte operative ed impiantistiche (le migliori BAT) occorre preliminarmente considerare, come già in precedenza accennato, al forte limite dato dalla previsione di una sola linea di combustione e al ridotto rendimento complessivo correlato ad un mancato utilizzo del surplus termico, se non in attività interne legate al processo.

In particolare va osservato che con una sola linea di combustione, a fronte di fermo impianto di una certa rilevanza e durata, può essere messa a dura prova non solo la capacità di accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso nei depositi temporanei (obbligando anche a conferire altrove) ma **l'ottimale funzionamento dell'impiantistica correlata al termovalorizzatore per la fruizione di energia termica con aggravio dei costi energetici**: l'impianto FORSU e l'impianto di essiccazione fanghi. Nel caso di un utilizzo termico per altra e non specificata attività industriale tale criticità potrebbe arrecare anche maggiori danni o costi. Tali problematiche non sono nuovamente state trattate dal Proponente in sede di VIA nonostante su tale tema si esprime anche l'Organismo Inquirente della Inchiesta Pubblica accogliendo l'osservazione presentata da questa associazione.

Per quanto concerne i rendimenti il Proponente non rendiconta l'efficienza energetica lorda asserendo che tale parametro non è applicabile alla tipologia di installazione orientata alla produzione elettrica con turbina a condensazione.

Viceversa queste associazioni ricordano che la istanza prevede anche il pre-trattamento di rifiuti con la fruizione del calore disponibile dal processo di combustione dei rifiuti e che la pianificazione regionale individua nel recupero di calore uno dei principali indicatori da considerare per valutare l'efficienza impiantistica di un termovalorizzatore (banalmente non si può incenerire rifiuti solo per

la produzione di energia elettrica); l'impianto proposto, come già più volte osservato, ha un solo e limitato utilizzo interno del calore disponibile al fine di pre-trattare i rifiuti in ingresso ma nulla sul versante del teleriscaldamento e/o accumulo di energia.

Il Proponente pertanto dovrebbe illustrare il valore dell'*efficienza energetica lorda* dell'impianto in relazione alla cessione di calore.

2.6.2 - Ceneri

Il Proponente **non illustra** quale sarà il destino delle ceneri solide e leggere prodotte il cui quantitativo, in termini di peso, è particolarmente rilevante: 80.000 tonnellate complessive su 278.000 tonnellate in ingresso, pari dunque a poco più di $\frac{1}{4}$ dei rifiuti in ingresso. Di queste ceneri 20.000 tonnellate saranno peraltro rifiuti speciali pericolosi con accrescimento delle problematiche di conferimento in sicurezza.

L'impianto non tratterà rifiuti speciali pericolosi ma li "genererà" e li abbandonerà temporaneamente in sito (circa 4.410 m³, con incremento dei rischi rispetto a infiltrazioni in falda o dispersione in aria) senza già illustrarne in procedura il destino finale. Anche per tale sotto prodotto e il suo destino dovrebbe essere considerato se saranno osservati il criterio di prossimità.

Inutile sottolineare ulteriormente la preoccupazione per una ulteriore ricaduta territoriale, un altro onere (discarica per rifiuti speciali pericolosi) che potrebbe essere richiesto al territorio sempre e solo per ragioni di convenienza economica di impresa.

2.6.3 - Letto fluido

Dalla lettura delle BAT (EU Commission, 2006) relativamente all'incenerimento di fanghi di depurazione si apprende la raccomandazione di **impiegare preferibilmente la tecnica a letto fluido** a causa della maggiore efficienza di combustione e alla minore produzione di fumi rispetto ad altri sistemi.

Il Proponente non solo non ha accolto tale raccomandazione ma non ha argomentato al riguardo alcuna giustificazione di ordine tecnico. Semplicemente costa di più.

Argomento che stride fortemente rispetto all'interesse dei cittadini di avere impianti dove sono state adottate le migliori tecniche per ridurre gli impatti.

2.6.4 - Rimando di alcune soluzioni progettuali a successive fasi di progettazione esecutiva in relazione alle tecnologie disponibili ai soggetti incaricati

Nei propri elaborati il Proponente rimanda la definizione e la descrizione di alcune parti e funzionamento dell'impianto in funzione di scelte tecnologiche non ancora definite, rimesse in capo ai principali e più referenziati costruttori da definirsi in fase di progettazione esecutiva. Si riportano i relativi passaggi della RTP:

Pag 33 – Griglia di combustione

La tecnologia specifica verrà individuata in fase di progettazione esecutiva e sarà quella propria del Costruttore selezionato mediante gara cui saranno chiamati a partecipare i principali Costruttori europei che risultino dotati di referenze adeguate sia come numero che di tipologia simile a quella oggetto della presente istanza autorizzativa.

Pag 34 Ricircolo dei fumi

In funzione della tecnologia dei principali e più referenziati Costruttori, per favorire l'ulteriore miscelazione dei fumi ed omogeneizzazione delle temperature in camera di combustione, potrà essere prevista la possibilità di ricircolare parte dei fumi dalla linea fumi al forno caldaia. Tale possibilità verrà verificata e definita in fase di progettazione esecutiva durante le fasi di ottimizzazione e implementazione del progetto. Poiché l'eventuale ricircolo fumi è strettamente connesso con la modalità di regolazione e controllo della combustione propria dei singoli Costruttori si richiede di non considerare l'installazione di questo sistema vincolante.

Pag 34 e 137 - Vapore

le condizioni del vapore saranno meglio definite in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto

Pag 35 - Ricircolo dei fumi

La presenza e configurazione del sistema di ricircolo fumi verrà verificata e meglio definita in fase di progettazione esecutiva in quanto tale sistema è strettamente connesso con la modalità di regolazione e controllo della combustione propria dei singoli Costruttori; per tale ragione si richiede di non considerare l'installazione di questo sistema vincolante.

Pag 45 – Diagramma di combustione (preventivo subordinate a specifiche tecniche del Costruttore non sottoposte in VIA)

Il Proponente esercirà l'impianto in accordo alle prescrizioni del Costruttore e dell'autorizzazione.

[...]Il numero di ore di funzionamento all'interno delle aree di sovraccarico termico e meccanico sono strettamente connesse alle caratteristiche tecniche specifiche della griglia e quindi diverse a seconda del Costruttore che riporterà tali informazioni nella documentazione a corredo dell'impianto (Manuali di esercizio e manutenzione). Il Proponente esercirà l'impianto in accordo alle prescrizioni del Costruttore e dell'autorizzazione.

Pag 81 – Emissioni fugitive

L'impianto di rivelazione fughe ammoniacali attiverà un sistema di abbattimento del tipo a diluvio. Saranno allo scopo previste in fase di ingegneria esecutiva soglie di preallarme, allarme ed intervento.

Pag 90 – Acque meteoriche

In fase esecutiva verrà verificata con il Costruttore dell'impianto la possibilità di prevedere il riutilizzo delle acque bianche anche per la produzione di acqua demineralizzata.

Pag 98 Acque tecnologiche di processo

il volume utile della vasca sarà meglio definito in fase esecutiva sulla base delle indicazioni del Costruttore della caldaia.

Pag 126 – Tramoggia

La geometria della tramoggia di carico sarà studiata in fase di progettazione esecutiva in modo tale da evitare intasamenti (formazione di ponti dei rifiuti) e consentire

l'efficace ed efficiente caricamento dei rifiuti con la benna completamente aperta (congruenza rispettive geometrie).

Pag 128 Raffreddamento griglia

Si richiede di non considerare vincolante la modalità di raffreddamento della griglia in quanto essa è funzione del know how e delle specifiche caratteristiche costruttive dei singoli Costruttori.

Pag 129 - Estrazione ceneri pesanti

Molta attenzione sarà posta in fase di progettazione esecutiva alla selezione della strumentazione utilizzata per controllo del livello dell'acqua ed alla sua modalità di installazione in modo che venga assicurata la perfetta tenuta anche in presenza nel bagno d'acqua dell'estrattore di schiume o surnatanti.

Pag 132 – Ricircolo dei Fumi

*In accordo alla tecnologia di combustione propria del Costruttore dell'impianto, in fase di progettazione esecutiva potrà essere previsto il ricircolo nel forno di una quota dei fumi al fine di migliorare la miscelazione dei fumi e favorire il controllo della temperatura limitando l'utilizzo di aria di combustione secondaria. Poiché l'utilizzo del ricircolo fumi è strettamente connesso con la modalità di regolazione e controllo della combustione propria della tecnologia e del know how dei singoli Costruttori **si richiede di non considerare l'installazione di questo sistema vincolante.***

Pag 133- Sistema bruciatori di start up e supporto

La potenza termica installata dei bruciatori sarà complessivamente pari a circa 70 MW. La suddivisione della potenza termica installata sui singoli bruciatori sarà definita in fase esecutiva sulla base della tecnologia propria del Costruttore dell'impianto.

Pag 137 – Ricircolo dei fumi

*In accordo alla tecnologia di combustione propria del Costruttore dell'impianto, **in fase di progettazione esecutiva** potrà essere previsto il ricircolo nel forno di una quota dei fumi al fine di migliorare la miscelazione dei fumi e favorire il controllo della temperatura limitando l'utilizzo di aria di combustione secondaria.*

*[...] Al fine di evitare criticità cui sono soggetti spesso i sistemi di ricircolo fumi dovuti soprattutto a fenomeni di corrosione da condensazione acida che a lungo andare rendono indisponibili le apparecchiature ed i componenti, in caso di installazione del sistema, sarà prevista l'estrazione dei fumi a valle del primo filtro a maniche in condizioni di pulizia migliori. In ogni caso, **in fase di progettazione esecutiva e realizzativa**, sarà posta particolare cura alla qualità delle coibentazioni onde evitare la presenza di punti freddi sulle condotte, componenti ed apparecchiature costituenti il sistema.*

Pag 134 – Camera di combustione

In accordo alla tecnologia di combustione propria del Costruttore dell'impianto in fase di progettazione esecutiva potrà essere eventualmente prevista anche l'iniezione di fumi di ricircolo per incrementare ulteriormente la turbolenza e la miscelazione dei fumi e per regolare la temperatura dei fumi

Pag 135 – 136-137 – Gestione combustione

Una descrizione maggiormente dettagliata potrà essere fornita alle Autorità di Controllo nella fase di progettazione esecutiva.

[...] I valori di riferimento dei parametri monitorati e l'individuazione dei valori di allerta dei parametri monitorati al raggiungimento dei quali devono essere intrapresi specifici interventi verranno definiti in fase di progettazione esecutiva dal Costruttore dell'impianto.

[...]La caldaia integrata, del tipo a tubi d'acqua e circolazione naturale, consentirà di produrre vapore surriscaldato a 50÷75 bar e 420÷440°C; le condizioni del vapore saranno meglio definite in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto;

Pag 138 e 139 – Caldaia integrata

La progettazione esecutiva della caldaia sarà supportata da uno studio fluidodinamico CFD volto a verificare la corretta distribuzione dei fumi lungo il percorso in caldaia e quindi sfruttare al meglio le superfici di scambio installate evitando il crearsi di percorsi preferenziali e di zone morte.

[...]La predisposizione per potenziale installazione di soffiatori non si limiterà a prevedere i necessari bocchelli di inserimento ma prevederà che il Costruttore della caldaia consideri in fase di progettazione esecutiva opportune distanze tra gli eventuali soffiatori e le superfici di scambio al fine di evitare il danneggiamento delle stesse.

Pag 138 Reattore miscelazione (primo reattore)

in fase di progettazione esecutiva il lay-out del reattore sarà definito sulla base di uno studio fluidodinamico (CFD). Fatte salve eventuali soluzioni migliorative proposte dal Costruttore dell'impianto in fase di progettazione esecutiva il reattore di miscelazione e contattamento sarà costituito come minimo dai seguenti elementi: [...]

Pag 143 Sezione di stoccaggio ceneri pesanti

Come già indicato la movimentazione delle ceneri pesanti ed il caricamento degli automezzi verranno effettuati mediante carroponete a benna bivalve ed in caso di emergenza mediante pala gommata. In fase esecutiva dovrà allo scopo essere prevista una sezione di parete della vasca di stoccaggio ceneri pesanti rimovibile e dovrà essere definita la modalità di accesso.

Pag 144 Ciclo termico

La descrizione che segue è indicativa e semplificata in quanto la sezione ciclo termico sarà oggetto di ottimizzazione nella fase di progettazione esecutiva. Inoltre, in tale fase potranno anche essere meglio definiti i recuperi di calore dal processo al fine di massimizzare ulteriormente il recupero energetico.

Pag 147 – Turbina

La pressione degli spillamenti ed il loro numero effettivo sarà finalizzato in sede di progettazione esecutiva in funzione delle caratteristiche dei componenti di impianto e della definizione di dettaglio della utenza esterna.

Pag 148 Condensatore ad aria

Al fine di limitare la riduzione di efficienza associata alle alte temperature presenti nel periodo estivo, in fase esecutiva potrà essere prevista al di sotto del condensatore sul flusso di aria in ingresso alle superfici di scambio dello stesso la nebulizzazione di un quantitativo limitato di acqua mediante ugelli ad aria compressa.

Pag 152 Pompe di alimentazione caldaia

Il dimensionamento delle pompe sarà effettuato in fase esecutiva dal Costruttore dell'impianto a partire dalla condizione più gravosa relativa al Carico termico Massimo Continuo (110 MW) ivi incluse le fluttuazioni del sistema di regolazione riportate nel diagramma di combustione in accordo alle prescrizioni delle norme vigenti ed applicabili sul territorio nazionale.

Pag 153 sezione depurazione fumi

eventuale sistema di ricircolo fumi in caldaia qualora previsto in fase esecutiva dal Costruttore dell'impianto in funzione della propria tecnologia e know how;

Pag 155 sezione depurazione fumi

Poiché notoriamente i reagenti a base di calcio hanno buone efficienze alle basse temperature, gli economizzatori presenti nella sezione terminale della caldaia a recupero saranno dimensionati in modo tale da raggiungere una temperatura fumi adeguata e far lavorare il primo filtro a maniche nel range di temperatura ottimale che al momento è stata individuata a circa 160°C che potrebbe essere ulteriormente ottimizzata in funzione delle scelte tecnologiche che saranno determinate in fase esecutiva.

Pag 158 Primo reattore

Per quanto sopra in fase di progettazione esecutiva il lay-out del reattore sarà definito sulla base di uno studio fluidodinamico (CFD).

Pag 167 Reattore DeNOx SCR

La configurazione del reattore sarà tale da garantire che i fumi attraversino gli strati di catalizzatore con condizioni uniformi ed omogenee di temperatura, concentrazione di NH₃/NO_x e velocità in tutta la sezione di passaggio. Per questo scopo, in fase di progettazione esecutiva il Costruttore dell'impianto provvederà ad effettuare uno specifico studio fluidodinamico (CFD).

[...] Il numero di strati di catalizzatore utilizzati sarà pari a 2, fermo restando che il numero definitivo di strati sarà definito in fase di progettazione esecutiva in considerazione della tecnologia propria del Costruttore dell'impianto.

Pag 186 Sistema di produzione acqua demineralizzata

.Ogni linea di trattamento sarà in grado di produrre 10 mc/h di acqua demineralizzata. La specifica tecnica dell'impianto di produzione dell'acqua demi sarà soggetta a verifica e revisione in fase esecutiva con il Costruttore dell'impianto sulla base delle analisi dell'acqua.

Pag 258 Sistema antincendio

Il sistema antincendio sarà sviluppato nel dettaglio in fase di progettazione esecutiva, prevedendo sia presidi di protezione di tipo attivo, che passivo facendo una valutazione generale del rischio incendio (RTO) in base al D.M. 18/10/2019

Pag 275 – Sicurezza impianto

In fase di progettazione esecutiva il Costruttore dell'impianto provvederà ad effettuare l'analisi dei rischi e la HAZOP (Hazard and Operability Analysis) in modo tale da assicurare la massima sicurezza dell'impianto.

Anche in altri documenti depositati di fa rimando alla progettazione esecutiva:

Pag 3 – Premessa - Piano preliminare di gestione delle OTNOC

Il presente documento è soggetto a revisione ed integrazione in fase di progettazione esecutiva ed a seguito del commissioning ed avviamento dell'impianto in quanto la definizione degli aspetti di dettaglio richiede necessariamente il coinvolgimento del Costruttore .

Si rimanda in particolare alle risultanze dell'analisi dei rischi e della HAZOP (Hazard and Operability Analysis) che sarà effettuata dal Costruttore in fase di ingegneria esecutiva ed agli esiti dei test e delle verifiche che saranno effettuate da Costruttore in fase di commissioning ed avviamento dell'impianto.

A Pag 18 della Relazione Generale Antincendio

Il numero e la distribuzione della potenza termica complessiva installata sui singoli bruciatori sarà definita in fase esecutiva sulla base della tecnologia propria del Costruttore dell'impianto.

In tale contesto è ben difficile comprendere caratteristiche e modalità di funzionamento del termovalorizzatore, ovvero se il Proponente farà effettivamente ricorso alle migliori tecnologie disponibili.

Molti aspetti progettuali sono infatti rimandati alla fase di progettazione esecutiva sottraendo dunque l'analisi sull'adozione o meno delle migliori tecnologie dal contesto proprio, la VIA.

Tale situazione, utilizzando un paragone automobilistico, è particolarmente rilevante: non si sa infatti se il Proponente intende fare ricorso a costruttori e tecnologie del livello BMW (the best sul mercato) o a costruttori e tecnologie di minor livello prestazionale (ad esempio l'indiana Hindustan Motors).

2.6.5 - Soglie

Dall'esame della scheda D.3 (elaborato Schede Generali A1-E) si riscontra il classico approccio in tema di BAT: laddove un Proponente non è così certo della efficienza prestazionale del proprio impianto vige l'obbligo di adottare il limite più alto previsto dalle disposizioni europee, ovviamente per rientrarvi. Solo dove il Proponente ha una certa sicurezza si sbilancia nell'indicare un parametro inferiore a quello massimo tabellare indicato.

Nel caso *de quo* abbiamo la scelta per ben 12 indicatori dell'asticella più ampia prevista nelle BAT. Solo per Polveri Totali, NO_x; NH₃ viene indicato un valore e una performance migliore rispetto al valore massimo ammesso dalle BAT (risultato facilmente ottenibile con il ricorso di filtri a manica).

Per i rendimenti il risultato è assai modesto: per quanto concerne il rendimento elettrico siamo poco sopra alla soglia inferiore di riferimento (25). Permane inoltre l'impropria esclusione – ad avviso di questa associazione - della verifica operata dal Proponente rispetto all'indicatori BAT dell'*efficienza energetica lorda* in quanto A2A Ambiente ritiene che tale parametro non sia da verificare laddove l'installazione sia orientata alla produzione elettrica con turbina a condensazione.

Queste associazioni viceversa ribadiscono che per gli impianti di incenerimento rifiuti debba sempre essere valutata la produzione di energia termica, anche per impianti con turbina a condensazione e conseguentemente condotta la verifica dei rendimenti complessivi. Occorre poter infatti valutare l'efficienza degli impianti di termovalorizzazione - tra loro - senza distinguerli per categorie impiantistiche e valutando quanto producono in energia termica ed elettrica (in uscita) in rapporto al conferito, al carico termico (in ingresso). La ratio e criteri regionali devono portare a riconoscere un positivo giudizio di compatibilità ambientale agli impianti che offrono i migliori risultati in efficienza energetica lorda, indifferentemente la tipologia dei processi o degli impianti utilizzati, turbina a condensazione, caldaie o altro.

Il Proponente, pur dando conto negli elaborati del rispetto delle soglie BAT-AEL, evita di illustrare in termini più apprezzabili il carico complessivo di inquinanti emesso in atmosfera, così come non dà conto dei rendimenti energetici in cogenerazione.

Ad esempio illustrare l'ampio rispetto delle BAT-AEL per le Polveri nel valore di 2 mg/Nm^3 (colonna A) o nel flusso di massa nel valore di $0,5 \text{ kg/h}$ ma non rendicontare in valore assoluto, quanti kilogrammi di questa sostanza sono emesse in un anno riduce fortemente le possibilità di percezione degli impatti al pubblico. Eppure i quantitativi di rifiuti in ingresso sono rendicontati nel valore annuale di 278.000 t/anno ; altrettanto si dovrebbe fare con tutte le sostanze residue, in aria, in acqua, o come residui solidi di combustione (ceneri).

In particolare dovrebbero essere indicati i contributi in gas climalterante, quanta CO_2 produce l'impianto. dato che è puntualmente omesso nella scheda O.4.

2.7 - Varietà rifiuti in ingresso – Funzionamento della griglia di combustione

Il Proponente illustra nella propria istanza un conferimento all'impianto di **variegati materiali**, tutti identificati con i relativi codici CER caratterizzati da elevata diversità nel PCI.

In ragione di tale vasta gamma di rifiuti affronta la necessità, in ragione del diverso PCI di ogni rifiuto ed alla portata di rifiuti conferiti all'ora, di alimentare la griglia di combustione con **ampia elasticità** definendo un **diagramma di combustione** in ragione delle caratteristiche e limiti operativi della tecnologia adottata e del flusso di carico (capitolo 4.7 della RTP). Entro l'area in grigio scuro racchiusa nel perimetro rosso identificato dai punti 1-3-5-7-6-4-2, ad avviso del Proponente, si opera in modalità NORMALE.

Nella proposta progettuale, esclusa l'alternativa di fare ricorso alla più idonea ma costosa e complessa tecnologia a letto fluido preferendo appunto quella della griglia mobile più flessibile ma con combustione meno efficiente, non sono nemmeno condotte analisi, relativamente al diagramma di combustione con questa tecnologia, che portino a valutare, ponendosi come obiettivo la riduzione delle emissioni, i miglior risultati perseguibili per il perseguimento di una relativa ma maggiore efficienza nella combustione. Tra la prima proposta progettuale (che comprendeva una gran parte di sovralli provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani) alla attuale (solo rifiuti di provenienza industriale, artigianale commerciale) nessuna modifica nel diagramma, come se questi rifiuti tra loro siano praticamente identici. Il PCI medio non si è discostato di una virgola.

L'approccio del Proponente è infatti solo quello di **massimizzare l'operatività del forno ai quantitativi più disparati ed eterogenei in ingresso**, determinando un *range* del PCI minimo e massimo del flusso di alimentazione della griglia di combustione nei limiti della operatività della tecnologia adottata.

Viceversa potevano essere condotte analisi e scelte operative più restrittive sia sull'ampiezza dell'area di lavoro nel diagramma di combustione e sulla composizione del flusso e dei rifiuti (e loro PCI) in ingresso alla griglia in ragione di altri obiettivi: a seconda della tipologia dei rifiuti e delle condizioni di combustione variano infatti le caratteristiche delle emissioni.

Il Proponente non ha svolto analisi ed avanzato alternative nella modalità di alimentazione della griglia di combustione per la riduzione delle emissioni. La minor efficienza di combustione comporta peraltro un consumo maggiore di metano "a supporto", che il Proponente valuta in $950.000 \text{ Sm}^3/\text{anno}$.

2.8 Rendimento Termico

SIA – pag 179 3.2.9 Bilanci energetici

Nelle successive tabelle si riporta il bilancio energetico riferito al carico termico massimo continuo (CMC) pari a 110 MWt dell'impianto in progetto. Il progetto prevede la cessione di vapore all'impianto FORSU, all'impianto essiccamento fanghi, oltre ad una ulteriore utenza esterna di tipo industriale; nelle tabelle seguenti si riporta il bilancio energetico con i rendimenti di produzione di energia elettrica relativi a tali casi di funzionamento;

1. in assenza di cessione di calore all'impianto essiccamento fanghi, all'impianto FORSU ed alla ulteriore utenza esterna di tipo industriale (caso "full electric"), Tabella 3.2.9a;

2. con cessione di calore all'impianto essiccamento fanghi (per una potenza pari a circa 5 MWt) e all'impianto FORSU (per una potenza pari a 1,5 MWt), Tabella 3.2.9b.

3. caso cogenerativo e utenza esterna industriale : la potenza elettrica lorda ai morsetti dell'alternatore al CMC è pari a circa 28,6 MWe. Tabella 3.2.9c

A fronte di una potenza termica massima raggiungibile in fase di esercizio di 110MWt la cessione di calore è complessivamente valutata in soli 6 MWt.

Occorre inoltre considerare la potenza termica prevista dei bruciatori del gas è pari a circa 70 MWt e il consumo annuo stimato in 950.000 Sm³/anno. E' equivoca dunque la definizione data dal Proponente circa la funzione di mero **supporto** assicurata dal metano. Non solo ai bruciatori sarà chiesto il massimo contributo in fase di start-up ma il sostegno alla combustione sarà importante anche in altre fasi della combustione dei rifiuti. Il proponente al riguardo non rendiconta distintamente rispetto ai rifiuti conferiti, ai fine dei calcoli del rendimento, il contributo in MWth, del gas naturale sui 110 MWth indicati nei prospetti della *Tabella 3.2.9a* quale "Potenza termica immessa".

Sono infatti previsti contributi energetici con gas metano per 9,31 GW per anno, pari ad un contributo di 33,49 KWh per ogni tonnellata di rifiuti conferiti. I rifiuti conferiti contribuiranno per circa 3,5 GW in un anno (il PCI medio dei rifiuti conferiti in camera di combustione è di 12.500 kj/kg e 278.000 sono le tonnellate di rifiuti conferite per anno):

i bruciatori verranno utilizzati:

- per l'accensione e il riscaldamento iniziale della camera di combustione, dovendo garantire il raggiungimento di 850°C in zona di post-combustione prima dell'immissione del rifiuto sulla griglia;*
- in fase di fermata programmata o accidentale per fornire il calore necessario a mantenere la temperatura dei fumi a 850°C per due secondi fino al completo esaurimento dei rifiuti sulla griglia;*
- nel corso dell'esercizio per garantire comunque il rispetto dei parametri di legge anche in caso di un carico termico particolarmente basso o di rifiuti particolarmente poveri dal punto di vista energetico (T 2 sec).*

Dal processo di combustione e riscaldamento caldaia si ottiene vapore ed energia elettrica (275.064 MWhe/anno su 8.700 ore senza cessione termica; 263.676 MWhe/anno su 8.700 ore se attuata una cessione termica)

Le cessioni rendicontate sono:

- all'impianto essiccamento fanghi (per una potenza nominale pari a circa 5 MWt)
- all'impianto FORSU (per una potenza nominale pari a 1,5 MWt)
- all'utenza esterna di tipo industriale (per una potenza nominale pari a 4,7 MWt)

Il rendimento elettrico lordo e netto è dichiarato nei valore di 21,6% e 26%. Non viene riferito, come già trattato per le BAT, i dato dell'*efficienza energetica lorda* (dato che dovrebbero esprimere più correttamente il rendimento dell'impianto contemplando la cessione di calore).

Come già richiamato in altri capitoli la scelta del Proponente è per una elevata elasticità di esercizio, ovvero un ampio *range* operativo della camera di combustione in rapporto al PCI del rifiuto in ingresso (da 9200 a 18000 KJ/Kg). Contenere il range operativo innalzando il fattore minimo e medio del PCI dei rifiuti in ingresso, a parità di tecnologia adottata, porterebbe a maggior efficienza complessiva (minori consumi, miglior processo di combustione, minori emissioni) ma tale scelta comporta processi di pretrattamento dei rifiuti più spinti, una selezione in omologa più severa e una particolare capacità gestionale nella definizione della miscela da conferire alla camera di combustione. Per tale impianto, probabilmente, non si ricerca la *performance* ma una produttività a basso costo.

2.9 - Impatti cumulativi

In premessa questa associazione ha elencato, senza la pretesa di essere esaustiva, i diversi impianti, cave e discariche presenti nella Valledora.

A fronte di tale indubbio carico e sfruttamento antropico immancabile, *pro domo sua*, la valutazione del Proponente: gli impatti complessivi dati dall'impianto proposto sommati a quelli esistenti sono ritenuti accettabili. Questa associazioni, invero, non mai riscontrato in tutte le procedure di VIA seguite in questi anni alcun dubbio da parte dei Proponenti e su tale aspetto e A2A Ambiente non si discosta minimamente.

Occorre però osservare che sussiste una elevata carenza nella trattazione dei “cumoli degli impatti” in difformità ai disposti normativi che qui si richiamano. L'Allegato VII alla Parte Seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 104/2017, stabilisce infatti che nel SIA debba essere fornita:

“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro[...] e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

Questa analisi è obbligatoria (vedasi sentenza Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09).

La valutazione cumulativa degli impatti riscontrata negli elaborati è di tipo sintetico, condotta senza che sia stata svolta un'attenta considerazione e trattazione degli impatti già esistenti. Di fatto sono valutati i soli impatti determinati dalla proposta progettuale ma non sono aggiunti, cumulati i restanti, quelli già in essere.

2.10 - Recettori sensibili

Le aree sensibili prossime all'impianto e interferite dalla diffusione degli inquinanti sono:

1. In Comune di Santhià: la scuola Superiore (ITI), la scuola media Giovanni XXIII, le scuole elementari Collodi e Pascoli, la Residenza Sanitaria Assistenziale,; la cascina Ridotta si trova in prossimità dell'impianto in progetto e vede la presenza di 4 nuclei familiari
2. In Comune di Cavaglià: la residenza sanitaria assistenziale, le scuole elementari, la scuola secondaria di 2 grado, oltre all'albergo, con ristorante e campo da golf., una palestra, un bar; all'interno dell'area industriale sono presenti attività artigianali con annessa abitazione e nell'area agricola limitrofa si trovano numerose cascine e abitazioni;
3. Nel Comune di Alice Castello: la residenza sanitaria assistenziale, la scuola elementare e la scuola dell'infanzia a 4,8 km,
4. Nel Comune di Tronzano Vercellese: la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media inferiore, la residenza sanitaria assistenziale, a 5,7 km
5. Nel Comune di Borgo d'Ale: Le scuole elementari, la scuola media inferiore, la scuola dell'infanzia e la residenza sanitaria assistenziale, a 7 km.

Come si può osservare alcuni di questi recettori sono a meno di 500 metri dal confine dell'Impianto e dunque occorre verificare con maggior dettaglio se sussiste il contrasto alla disposizione di PTP anche in relazione alla nozione di Recettore sensibile definita nelle BAT 12/11/2019 che includono anche le zone ricreative.

Per i recettori sensibili comunque ricompresi entro un raggio di 5 km occorrerebbe comunque valutare con più attenzione, quantomeno in sede di Valutazione id Impatto Sanitario, impatti, detrimento e rischi.

2.11 - Detrimento ad altre attività socio economiche

L'attività di termovalorizzazione dei rifiuti, con edifici impattanti e camini sarà visibile da gran parte dell'anfiteatro morenico che si affaccia su Cavaglià, in un'area a vocazione agricola in cui si sono sviluppate o stanno per svilupparsi nuove rilevanti attività turistiche:

- nel settore del "slow" dei cammini, dell'outdoor, del food (ad esempio il Cammino di Oropa con partenza da Santhià, la via Francigena , i tanti percorsi MTB disponibili, le notevoli proposte enogastronomiche con i prodotti tipici DOC e DOP);
- dove sono in corso di definizione progetti per una residenzialità turistica di pregio nello charme di questa particolare sito di origine glaciale;

Attività che si aggiungeranno a quelle storicamente presenti e legate alla presenza di siti di particolare bellezza paesaggistica, ambientale e culturale: i laghi di Viverone e Bertignano, le varie dimore storiche e i siti archeologici (Masino, Roppolo, Viverone), i SIC con ambienti particolarissimi e unici come la SERRA e la BESSA.

L'attività di termovalorizzazione dei rifiuti, oltre al detrimento paesaggistico, inficerà immancabilmente l'immagine del territorio – **il biglietto da visita** - rispetto alle attese dei potenziali fruitori: non più ambienti agresti e salubri ove trascorre vacanze o avventure, ma elevata concentrazione industriale e relativi impatti. Ovvero determinerà severe ricadute su questa area a forte vocazione turistica.

Nel settore agricolo l'insediamento di tale impianto determinerà l'impossibilità di ottenere le severe certificazioni per le aziende che hanno avviato o intendono avviare percorsi di agricoltura biologica.

Analogo problema si pone per le attività che hanno conseguito o che vorrebbero conseguire al **“Denominazione Comunale”** il marchio istituito dal Comune di Cavaglià con la deliberazione del C.C. n. 26 del 30/09/2013 per la per LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. Ben difficile sarà, in presenza di un termovalorizzatore, illustrare requisiti qualitativi ed l'insieme di condizioni volte alla tutela ambientale.

ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi Il marchio collettivo con indicazione di origine “Denominazione Comunale di Cavaglià” può essere concesso in uso per prodotti alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, a quelli specifici ed al diritto comunitario, rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro. Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.

Al riguardo si tenga conto della raccomandazione già espressa dall'OT Regionale in sede di parere in fase di Scoping della VAS relativa al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS 2023) :

L'individuazione delle aree non idonee, con relativi buffer che tutelino il territorio, dovrà tenere in conto anche la presenza di aree agricole pregiate (classi 1 e 2 di capacità d'uso dei suoli) e di aree riconosciute per le produzioni agro-alimentari di particolare pregio (disciplinari DOC, DOCG, DOP, IGP, STG - Specialità tradizionale garantita, PAT - Prodotto agroalimentare tradizionale, DECO - Denominazione comunale d'origine) poiché le produzioni agroalimentari piemontesi hanno caratteristiche di qualità strettamente legate alla loro storia e al profondo legame con i rispettivi territori di coltivazione e lavorazione.

Nello studio degli impatti ambientali non è peraltro stimato quali potranno essere gli effetti sulla ipersensibile popolazione degli insetti pronubi e degli apoidei in particolare.

Nella realtà frutticola di Cavaglià il prezioso contributo degli impollinatori ha importanti ricadute sulla resa agronomica (ed economica).

Nella pubblicazione ISPRA *“Il Declino delle api e degli impollinatori”* (Quaderni 12/2020) vengono illustrati i tanti fattori di stress che concorrono a tale declino: il degrado e la frammentazione degli habitat, gli effetti dell'agricoltura intensiva, gli attacchi di agenti patogeni (virus, batteri e funghi) e parassiti (principalmente insetti e acari), tra cui specie invasive, alcune aliene, come l'acaro varroa (*Varroa destructor*), il calabrone asiatico (*Vespa velutina*) e il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), i cambiamenti climatici, l'inquinamento ambientale, l'esposizione ai pesticidi usati in agricoltura i prodotti chimici utilizzati negli alveari per combattere i parassiti e i patogeni delle colonie (Rișcu e Bura, 2013).

Nel piano di monitoraggio ambientale illustrato dal Proponente **non sono previsti particolari azioni rivolte a considerare tale sensibile ambito** ancorché sia ben noto l'uso delle api come bio indicatore ambientale.

Nel nuovo progetto non sono state valutate queste problematiche in modo idoneo benché su questo tema il precedente Organismo Inquirente l'Inchiesta Pubblica ne avesse accolta l'osservazione.

2.12 - Paradossi normativi

Legambiente ricorda che per il limitrofo Comune di Alice Castello valgono le disposizioni di cui alla D.D. 6 febbraio 2012, n. 78 *“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse”* ovvero che per tale comune è disposta una specifica inidoneità alla produzione di energia elettrica da generatori endotermici alimentati da biomasse e biogas.

Paradossalmente le **precauzioni emissive** che hanno dato luogo a **particolari prescrizioni ed inidoneità ad ospitare impianti termici** per i Comuni inseriti nella “ZONA DI PIANO” INDIVIDUATA DAL PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA e in AREE CON ELEVATO CARICO AZOTATO **sono inficiate**: a poche centinaia di metri dal confine del Comune di Alice Castello potrà operare un generatore endotermico di elevatissima potenza alimentato con rifiuti di varie qualità e provenienze, non esclusi i fanghi essiccati provenienti da impianti di cogenerazione da biomasse.

2.13 - Ricadute Inquinanti

In premessa questa associazione fa presente che gli studi, per quanto concerne le condizioni meteorologiche e la direzione dei venti, possono essere meglio affinati utilizzando sia i dati disponibili di alcune stazioni meteo poste a sud dell'impianto (pari quota) che di stazioni poste sui rilievi (a quote maggiori) che a nord e a sud cingono l'impianto.

Le stazioni utilizzate dal Proponente (Albano Verellese, Borgofranco d'Ivrea, Caluso, Massazza, Masserano, Tricerro, Vercelli e Cavaglià) sono infatti tutte poste allo stesso livello altimetrico ed una all'imbocco delle vallate (ovvero in condizioni di particolare ventilazione).

Legambiente chiede dunque che siano assunti con il software CALMET ulteriori dati di input, ovvero i dati della:

- Stazione meteo ARPA di Biella
- Stazione meteo ARPA di Graglia
- Stazione meteo ARPA di Oropa
- Stazione meteo ARPA di Serralunga di Crea
- Stazione meteo ARPA di Casale Monferrato
- Stazione Sogin di Trino Verellese (dal 1999 è monitorato l'impianto nucleare con un sistema di rilevamento miniSODAR (SOund Detection And Ranging), rinnovato nel 2016 (in precedenza sussisteva torre meteorologica).

Relativamente ai monitoraggi dell'aria chiede che siano inclusi i dati della centralina ARPA di Casale Monferrato

Legambiente osserva che le simulazioni condotte con sofisticate elaborazioni e software “*Sistema di Modelli CALPUFF*” composto dai moduli CALMET, CALPUFF, CALPOST (e dunque di difficile valutazione se non per gli addetti ai lavori) soffrono dell'assenza di dati relativi ai parametri degli inquinanti in aria raccolti con centraline di monitoraggio posizionate nella località ove sarà collocato l'impianto. I dati meteorologici disponibili per Cavaglià sono solo quelli meteo della Centralina di A2A .

Tale carenza può risultare non significativa per la stima delle emissioni e ricadute al suolo degli inquinanti *post operam* su ampio raggio, ma è certamente meno accurata ed attendibile per la stima delle emissioni e ricadute al suolo degli inquinanti *ante operam* (ora descritti solo come scenario autorizzato) e *post operam* nelle località più direttamente interessate nell'arco di 2,5-3 km, raggio che interessa gli abitati di Cavaglià, Santhià ed Alice Castello (ora descritti come scenario autorizzato).

Queste associazioni ritengono che andrebbe sopperita tale carenza a cura del Proponente (in concorso e su indicazioni di ARPA) con un monitoraggio almeno triennale previo l'utilizzo di centralina mobile.

D'altro canto il Proponente, da tempo intenzionato a realizzare questo impianto e con più impianti in Cavaglià, poteva provvedere direttamente a compiere quello che banalmente è un necessario monitoraggio di base.

Lasciare che la valutazione dei parametri di fondo sia condotta per interpolazione con i dati di altre centraline di monitoraggio poste a particolare distanza, e quindi con dati **desunti meno attendibili di una misurazione in sito**, non pare sia molto corretto in rapporto alla rilevanza delle emissioni in gioco.

Nelle simulazioni sono state considerate le condizioni operative ottimali degli impianti per il massimo annuo di operatività teorica 8.700 ore, secondo un approccio precauzionale.

Mancano però elaborazioni che aiutino a comprendere:

1. le condizioni emissive nelle diverse condizioni di combustione (punti 1-2-3-4-5-6-7 del diagramma di combustione).
2. le condizioni emissive legate a mal funzionamento dell'impianto, anche di breve periodo, valutando le criticità più ordinarie per questo tipo di impianto e tecnologia della linea di combustione e della linea fumi.

Per il punto 2 la stima delle diverse condizioni emissive ha una certa rilevanza in quanto nel piano di gestione OTNOC, ed in particolare per le fasi di OTNOC di “maggior gravità” e NR-EOT, si ha la esenzione del rispetto dei limiti (come indicato ai punti 4, 4.1 e 4.2 del *Piano preliminare di gestione delle OTNOC*).

Si osserva infine che nelle mappe ove sono illustrati gli scenari “*attuale*” e “*futuro*” con il contributo dell'impianto non risultano rappresentate le altre emissioni territoriali e il loro contributo.

Ad esempio, se l'area CALPUFF è di 30 kmq, dovrebbe essere visualizzato il contributo in emissione dell'impianto SACAL a Carisio (impianto ora soggetto a revamping) nella condizione ante operam e post operam ma nei prospetti riferiti ai vari elementi non compare nulla:

Figura 4.4d Domini di Calcolo CALMET e CALPUFF





Figura 4.7.1.a Scenario Attuale - 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie di NOx



Non avendo a disposizione i metadati è da ipotizzare che tali elaborazioni grafiche abbiano riguardato solo le aree limitrofe all'impianto proposto privandoci del quadro complessivo.

Inadeguata infine è la rappresentazione tra i due scenari per non aver posto le mappe a immediato confronto tra loro. Una rappresentazione come quella che segue riesce meglio a far cogliere, anche a chi non ha particolare competenze, che tra il prima e il dopo qualcosa succede, non “*va tutto bene*” ancorché le emissioni siano dichiarate entro i limiti di legge con valori di due ordine di grandezza inferiori. Nell'area vi saranno impatti maggiori a quelli esistenti.



Altrettanto confronto poteva essere condotto con i dati tabellari. Ancorché i parametri valutati (concentrazioni dei vari elementi ed inquinanti) non diano luogo al superamento di soglie di legge è opportuno che sia rendicontato in termini percentuali qual è il loro incremento (sui valori medi e sui valori massimi) affinché sia chiaro a chiunque che posizionare un termovalorizzatore a Cavaglià **non migliora la qualità dell'aria**, la peggiora anche se tale peggioramento è ammesso dalla norma e sottaciuto da chi propone l'impianto.

2.14 - Salute

In premessa alla relazione di cui all' Allegato C: Valutazione d'Impatto sulla Salute pubblica viene illustrato che:

L'area di studio [ndr: raggio di circa 10 km] è stata così selezionata in quanto si ritiene che all'interno di essa vi siano comprese le maggiori ricadute al suolo delle emissioni gassose dell'Impianto in progetto.

Tale scelta non è giustificata indicando con quali criteri è stata condotta, pare una scelta molto discrezionale.

Peraltro le mappe degli scenari di cui l'Allegato A ricadute inquinanti (30x30 km), come già precedenza già segnalato, non riportano in planimetria nel raggio di 10 km le concentrazioni inquinanti di altre località, SOLO CAVAGLIA' E IL SITO IMPIANTO, tanto da ritenere che non sia stata considerato l'apporto di altre fonti emissive.

Ma proprio per l'assenza di un criterio di riferimento assunto rende difficile comprendere la scelta di un intorno sui 10 km per la valutazione delle problematiche salute anziché un raggio maggiore o inferiore.

Nella relazione si precisa che nell' Allegato A: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo non sono state stimate le ricadute atmosferiche dei seguenti inquinanti: HCl, HF, Tl, Hg, Sb, Co, Cu, Mn, V, PCB DL e che tali stime sono state valutate nella presente Valutazione d'impatto sulla salute pubblica.

Purtroppo in questa relazione e allegato non sono riportate le mappe delle ricadute e delle deposizioni al suolo nei due scenari (attuale - futuro) ,

Semplicemente viene comunicato il risultato della modellizzazione, ove è stata riscontrata la concentrazione massima di tutti gli inquinanti senza dare conto di altri punti e della loro ubicazione e distanza dall'impianto. E' come osservare un quadro privo di prospettiva e profondità, impedendo di fatto una valutazione spaziale per singolo composto chimico. Nessun metadato è stato reso disponibile. Prendere o lasciare.

Queste associazioni trovano dunque anomalo che parte della analisi delle ricadute e dei depositi sia stata trattata in altra relazione e con diverse modalità espositive **incrementando le difficoltà di lettura.**

Sulla base dei valori di dispersione e di accumulo dei composti chimici considerati nella cella ove è stato riscontrato la concentrazione massima, valutato che sono tutti inferiore di due ordini di grandezza rispetto alle soglie di legge il Proponente afferma:

*Ne consegue che nelle aree circostanti l'Impianto in progetto, a valle della sua entrata in esercizio, potranno continuare ad essere condotte le attività di produzione agricola e di allevamento **senza pregiudizio alcuno** sulla salute della popolazione cui sono destinate le derrate alimentari prodotte.*

Tale affermazione pare fuorviante. Il riscontro di parametri inferiore alle soglie di legge sono il presupposto minimo da osservare per l'autorizzazione di un impianto. Diversa cosa è invece la Valutazione di Impatto sulla Salute.

Queste associazioni ricordano che gli effetti sulla salute a causa dell'inquinamento atmosferico sono assai rilevanti. Circa il 13% dei decessi registrati ogni anno nell'Unione Europea è causato dall'inquinamento atmosferico. In pratica, è accertato che 1 decesso su 8 sia attribuibile all'inquinamento ambientale. Questo dato era già stato valutato nel 2016 dall'OMS con le valutazioni epidemiologiche riferite all'anno 2012, più di 600.000 morti. Tale dati sono stati rivisti al rialzo nell'ultimo rapporto 2021 con anche l'indicazione di rivedere le soglie ammesse di inquinanti. In Italia, le morti dovute all'esposizione da PM 2.5 sarebbero circa 50 mila, secondo l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. In Pianura Padana, area con elevata concentrazione antropica e attività produttive, si riscontrano i maggiori problemi.

La Valutazione di impatto sulla salute deve quindi, ad avviso di questa associazione, fornire indicazioni, in relazione alla proposta progettuale, sui rischi sanitari **aggiunti** rispetto ad una data situazione non certo affermare, risultando poco credibile, che tale impianto **non determini pregiudizio alcuno.**

I cittadini, la comunità, le amministrazioni territoriali hanno diritto di esprimersi, giacché delle loro prospettive di salute sono gli unici titolari, valutando se tale **rischio aggiunto** è, per loro, accettabile.

Nella relazione avanzata dal Proponente tale rischio aggiunto non è stato, in concreto, correttamente illustrato, anzi, è stato occultato o relativizzato (con una disquisizione "restrittiva" sulla letteratura scientifica disponibile, sono esclusi gli studi scientifici più dubbiosi) impedendo lo svolgimento di una valutazione più circostanziata e condotta con un approccio precauzionale.

L'approccio precauzionale dovrebbe essere inoltre condotto esaminando le criticità che comunque emergono dai piani di monitoraggio di altri impianti. Ad esempio per l'impianto torinese del Gerbido ARPA ha verificato, dopo più di un quinquennio di attività, che le prestazioni emissive, limite giornaliero, non sono ancora in linea con i BAT AEL e che occorre perseguire per quell'impianto un abbattimento delle elevate emissioni di mercurio agendo sulla miscela di rifiuto inviata alla camera di combustione (una migliore omogeneizzazione).

Nell'analisi di questa proposta progettuale va dunque fatta particolare attenzione "*al dire*" ben sapendo che nella realtà, "*nel fare*", certi risultati sono ben difficili da conseguire e sono molto correlati alla preliminare definizione progettuale. Nel caso *de quo* vi è carenza nella definizione progettuale (troppi i rimandi al Costruttore) e nello SIA; le scelte operative sono peraltro per la massima flessibilità impiantistica nell'accoglimento dei rifiuti, sia per varietà merceologiche che di PCI. E quando nel crogiolo si vuol mettere di tutto è ben difficile ottimizzare i processi e ben gestire le emissioni.

In ultimo vanno richiamate – **e si richiede che vengano assunte a riferimento** - le linee guida pubblicate dall'OMS nel 2021 sugli effetti della salute per inquinamento atmosferico. Nelle linee sono definite nuovi ed aggiornatissimi AQG (Air Quality Guideline Level). Molte soglie di inquinanti, in relazione all'analisi della mortalità, sono state riviste al ribasso rispetto ai limiti normativi in essere in molti paesi. Alcune limiti definiti dal D.lgs 155/2010, ad esempio quello per le PM_{2,5}, dovrebbero essere dimezzati. In VIA, con un approccio precauzionale, possono già essere adottati a riferimento e pertanto occorre un rifacimento dello studio dispersione inquinanti e della valutazione di impatto sanitario.

Osserva ancora questa associazione che la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, ovvero lo strumento che il legislatore ha disposto con l'art. 22 del D.lgs 152/2006 e l'allegato VII alla parte seconda del decreto, è finalizzata a divulgare i principali contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, al fine di rendere più comprensibili al pubblico i contenuti dello Studio (generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico). A tal fine il Ministero dell'Ambiente ha anche redatto apposite linee guida per la predisposizione SNT.

Or bene nella SNT presentata dal Proponente per questo progetto viene dato uno spazio molto contenuto alle pag. 50 e 70 volto a minimizzare le problematiche ed enfatizzare la rispondenza del progetto alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010. Tale rendicontazione non rende però comprensibile, in modo sintetico, quanto viene riportato nell'allegato C del SIA nonostante la rilevanza del tema.

Analogamente per i contenuti dell'Allegato A del SIA, da cui discende poi lo Studio sull'Impatto dell'opera sulla Salute, relativo alla dispersione ed accumulo degli inquinanti, non si riscontra nella SNT una trattazione volta a rendere comprensibile le complesse elaborazioni contenute nell'allegato A del SIA.

2.15 - Piano di monitoraggio e Controllo

Nel proposto Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) non è chiara quale sarà l'informazione **offerta direttamente al pubblico**, con quali modalità, frequenza e cadenza. Ovviamente Legambiente auspica la disponibilità di tutte le misure e dei report, appena trasmessi all'ente di controllo, su un sito dedicato (trasparenza massima e fruibilità immediata come la tecnologia informatica consente).

La quali totalità dei report definiti nel PMC ha cadenza annuale. Ad avviso di Legambiente va distinta la fase di avvio dell'impianto dalla fase a regime. Per la prima fase, nei primi tre anni, i report debbono essere rendicontati con cadenza inferiore (per alcuni parametri trimestrale, per tutti gli altri semestrale) stabilendo la eventuale comunicazione puntuale nel caso di scostamenti % (ad esempio $\pm 20\%$) rispetto alla media dei valori precedenti del singolo parametro.

Per i dati delle misure in continuo (SME) occorre offrire in disponibilità i dati su **tutti i parametri emissivi** del processo.

Nel PMC nulla è disposto circa il ricorso a monitoraggi tossicologici e con biomarcatori di esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.

Il controllo sui rifiuti in ingresso – con reporting annuale - non offre particolari garanzie poiché tali controlli sono previsti solo con analisi merceologiche.

Occorre viceversa disciplinare anche dei controlli a campione per la più approfondita verifica dei parametri dichiarati in fase di omologa, **comprese eventuali analisi chimico-fisiche** volte ad accertare:

- la caratterizzazione del rifiuto, se rientra tra effettivamente tra quelli autorizzati e conferibili all'impianto;
- la concentrazione delle sostanze organiche alogenate (<1%)
- se i rifiuti con CER codici specchio non siano in realtà rifiuti pericolosi

La frequenza annuale del reporting dati emissione in aria giornaliero in continuo è francamente insufficiente per avviare/sollecitare tempestive analisi e azioni di intervento e/o migliorie (vedasi note precedenti)

La frequenza di campionamento e di reporting del Mercurio (elemento chimico tra i più critici rilevati per il Gerbido a Torino) dovrebbe essere più elevata. Il reporting per gli altri elementi chimici, dopo il triennio di monitoraggio iniziale, dovrebbe essere almeno semestrale, compresi gli odori e i parametri di funzionamento della camera di combustione.

Si ritiene che nel PMC occorre coinvolgere direttamente i Comuni di Santhià e Cavaglià a cui devono essere inoltrate, come ad ARPA, tutte le comunicazioni redatte dal gestore dell'impianto e con cui vanno discusse le eventuali necessità e problematiche connesse a tale attività.

Il Proponente non ha inoltre illustrato una valutazione comparativa tra il Piano di Monitoraggio proposto ed i piani di monitoraggio in essere per analoghi impianti, comparazione atta a dimostrare che effettivamente le scelte operate sono tra le migliori disponibili e realizzabili.

Tale comparazione dovrebbe considerare anche i monitoraggi aggiunti e dedicati condotti dall'ente di controllo (ad esempio il monitoraggio SPotTT di ARPA) al fine di assicurare e garantire maggiormente i cittadini residenti nei pressi dell'impianto.

Si segnala inoltre quanto sottolineato dall'Organo Tecnico Regionale in fase Scoping per il nuovo Piano Regionale Rifiuti Speciali, ovvero la necessità che tra gli indicatori per impianti di incenerimento e /o coincenerimento siano compresi anche gli indicatori POP e VOC non metanici:

MONITORAGGIO

Negli Indicatori "descrittivi " definiti anche "di contributo", per quanto riguarda la matrice ambientale "Clima ed Emissioni" e negli indicatori descrittivi delle "Emissioni da impianti di incenerimento/coincenerimento" si chiede che vengano inseriti, oltre agli inquinanti già previsti, anche i più significativi POP e i VOC non metanici.

2.16 - PAESAGGIO

Il Soprintendente dott.ssa Michela Palazzo così anticipa nella propria nota del 10/01/2023 relativa alla fase di richieste di integrazione documentale:

"Altresì si anticipa sin d'ora che, a parere dell'Ufficio scrivente, le misure compensative e mitigative proposte non paiono del tutto sufficienti ad "assorbire" paesaggisticamente l'inserimento del nuovo impianto nel contesto di riferimento."

Queste associazioni ritengono condivisibile questa constatazione ma, allo stesso tempo, dubitano fortemente che sia possibile, oltre a quanto già messo in atto dal Proponente (siamo alla seconda versione progettuale) risolvere con ulteriori misure compensative e mitigative quello che è, paesaggisticamente, un nodo gordiano.

Edifici industriali di tale volume e impianti tecnici di tale altezza sono inevitabilmente uno stigma nel territorio, non c'è collinetta o filare alberato che possa mascherare camini alti 90 metri.

2.17 - Assenza della Valutazione di Incidenza

Nell'Avviso al pubblico che la società Ambiente A2A spa ha depositato presso la Provincia di Biella per la VIA della VERSIONE DICEMBRE 2022 del progetto di termovalorizzatore di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià viene riferito che "*le opere in Progetto non ricadono in aree naturali protette nazionali (L 391/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000)*".

Tale affermazione è vera parzialmente (le opere non ricadono nel "perimetro" delle aree protette) ma è finalizzata ad eludere quanto invece viene disposto dalle Linee Guida del SNPA 28-2020 per quanto concerne la Valutazione di Incidenza. Nelle linee guida è infatti disposto che l'area di studio da considerare per valutare impatti sui SIC dati da una nuova opera/impianto è di **un raggio di 5 km rispetto alla localizzazione della stessa.**

A pagina 8 dell'allegato M (CAVP09O10000PET1600201_All. M - Caratterizzazione flo.veg.fau.eco) il Proponente dichiara di fare riferimento alle indicazioni delle Linee Guida del SNPA 28-2020 *Linee Guida Valutazione di Impatto ambientale. Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale* ma definisce l'area di studio o vasta con un raggio di 4 km tendendo così fuori dalla sua analisi le due aree della Rete Natura presenti:

- la ZSC/ZPS del Lago di Viverone, codice è IT111020,
- la ZSC/ZPS del Lago di Bertignano e degli stagni di Roppolo, codice IT1130004

Soprattutto quest'ultima, nello specifico con lo stagno di Pioglio al confine del Comune di Cavaglià, dista a meno di 5 km dal sito dove A2A intende ubicare il Termovalorizzatore.

- Per le specie floristiche la scelta del Proponente, stante la disponibilità di Banche Dati naturalistiche (BDN) che lavorano su griglie con maglia pari a 5x5 km è stata quella di utilizzare quattro quadrati di 5x5 km (n. 2066, 2067, 2126 e 2127) e il portale iNaturalist, ricadenti all'interno dell'area con raggio pari a 4 km dal sito impianto.
- Per le macrofite il Proponente ha individuato 30 stazioni ma all'interno di un raggio di 4 km dal sito impianto.
- Per la caratterizzazione FLORISTICO-VEGETAZIONALE e i rilievi fitosociologici sono stati condotti dal Proponente su un quadrato 25x25 m o 10x10 m. all'interno di un'area con raggio 4 km dal sito impianto.
- per la fauna le indagini sono state condotte nelle stesse aree di cui le specie floristiche. Gli approfondimenti condotti hanno interessato gli odonati, i lepidotteri e l'erpetofauna ma con scarsa attenzione agli anfibi.

Un'area di studio ridotta che esclude di considerare tali specie è francamente incomprensibile e parrebbe essere una scelta obbligata per evitare la trattazione di problematiche connesse alla tutela di una biodiversità fragile e minacciata in aree protette.

E' peraltro noto che questi SIC sono interessati dal progetto EU "*LIFE INSUBRICUS LIFE19-NAT/IT/000883 - Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area*" orientate in particolare alla tutela degli anfibi con la specie target del *Pelobates fuscus insubricus* e della atrofita *Ludwigia palustris* presente nel SIC stagni di ROPPOLO.

Non aver considerato tali specie da tutelare, che sono all'interno dell'area che le linee guida del SNPA indica di considerare (5 km di raggio dal sito impianto) è non solo una grave carenza sotto il profilo tecnico professionale ma un vizio procedurale che deve essere risolto.

Non risultano pertanto indicate o rilevate, sia nell'allegato M che nelle schede di dettaglio⁽²⁾ la presenza delle seguenti specie diversamente segnalate nel progetto LIFE di cui sopra:

- *Pelobates fuscus insubricus*,
- *Ludwigia palustris*

A pag 53 dell'allegato M il Proponente così afferma:

² Allegato I – Schede dei rilievi fitosociologici; Allegato II – Schede dei rilievi floristici; Allegato III – Schede dei rilievi delle macrofite acquatiche; Allegato IV – Schede dei rilievi degli odonati; Allegato V – Schede dei rilievi dei lepidotteri

In bibliografia (Andreone e Sindaco, 1998) e nelle banche dati iNaturalist e Ornitho non compaiono segnalazioni erpetologiche strettamente relative a quest'area, ma viene riportata la presenza di tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), tritone punteggiato (*Lyssotriton vulgaris*), raganella (*Hyla intermedia*), rana agile (*Rana dalmatina*) e rana verde (*Pelophylax sp.*), oltre a testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*) in aree umide vicine.

I sopralluoghi effettuati ad ottobre 2022 di fatto confermano una situazione molto degradata in cui gli ambienti umidi permanenti sono colonizzati da specie ittiche alloctone, in alcuni casi sopraggiunte attraverso la rete dei canali irrigui e, in altri casi, introdotte volontariamente, come la carpa e il pesce gatto. Questa situazione rende di fatto impossibile la presenza delle specie più sensibili come *Triturus carnifex* e *Lyssotriton vulgaris* (Kats & Ferrer, 2003).

Viceversa a queste associazioni risulta segnalata la presenza del *Triturus carnifex* ad Alice Castello nel seguente sito: <https://goo.gl/maps/bQZyr3RyENJkhntx7?coh=178572&entry=tt>

Per quanto concerne i lepidotteri si osserva quanto segue: benché tale classe di insetti sia indicata da tutti gli entomologi (indicazione ripresa anche normativamente) come bioindicatori di riferimento (assieme all'avifauna), i rilevamenti e le analisi condotte dal Proponente risultano insufficienti e lacunose:

- i periodi dell'anno in cui sono stati effettuati i rilevamenti sono limitati ed non hanno ricompreso il periodo di riproduzione e la presenza di numerose altre specie la cui importanza è sicuramente rilevante ai fini della tutela della biodiversità. Il Proponente rendiconta dati di rilevamenti condotti dal mese di luglio in poi, il che esclude la maggior parte delle specie più critiche da monitorare e di specifico interesse territoriale e di tutela. Peraltro la *Lycaena dispar*, data la grande siccità nel 2022, ha probabilmente avuto una sola generazione di adulti nel periodo tra fine aprile\inizio maggio, impossibile dunque riscontrarla da luglio in poi; gli adulti di *Libythea celtis* volano solo tra marzo e la fine di aprile; gli adulti di *Zerynthia polyxena* volano solo tra marzo ed aprile. Occorre infatti considerare che queste specie, non documentate dal Proponente, sono state in passato segnalate in quelle aree nella loro veste adulta; Ovviamente il Proponente non avrebbe mai potuto vederle e darne riscontro perché ha condotto i rilevamenti totalmente fuori dal loro periodo riproduttivo e di presenza visiva degli adulti.
- un unico passaggio in un transetto (percorso di rilevamento) non potrà mai essere pienamente indicativo delle specie realmente presenti in un qualsiasi ambiente; occorre fare passaggi ripetuti e in diversi periodi dell'anno, a distanza minima di 7-10 gg gli uni dagli altri, per tutto l'anno di attività degli adulti (da marzo ad ottobre) e per non meno di due annualità consecutive. Questo fattore, tra l'altro, anche se con qualche variazione specifica di calendario, vale sicuramente per tutte le altre specie oggetto di schedatura negli altri documenti;
- alcune schede (ad es. LEP_05, LEP_06 ad es) riportano un orario di esecuzione dei rilevamenti non compatibili con il volo di lepidotteri diurni, essendo che questi ultimi prediligono le ore centrali, ben soleggiate;
- non è indicata la presenza e l'intensità del vento, fattore che di norma influisce sulla possibilità di vedere farfalle volare (se c'è vento, anche di media intensità, le farfalle non volano volentieri);

- l'indicazione del meteo semplicemente nella descrizione "sereno" non chiarisce quale sia la percentuale di insolazione al suolo, poiché talvolta anche solo alte velature possono ritardare il momento in cui varie specie di farfalle possono termoregolarsi adeguatamente e quindi essere attive;
- i transetti di rilevamento di 100 m di lunghezza a cui ha fatto ricorso il Proponente sono totalmente insufficienti e dunque inadeguati per valutare effettivamente la popolazione lepidotterologica presente in un determinato territorio.

Per quanto riguarda gli odonati:

a) per quanto riguarda gli odonati, i rilevamenti condotti dal Proponente sono limitati e non sono stati condotti in autunno e nei mesi invernali, periodo in cui si può osservare la presenza degli adulti svernanti di *Sympaecma paedisca*, libellula inserita nella lista rossa da IUCN http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_Rossa_delle_libellule_italiane_2014.pdf

b) nelle schede dei transetti ODO_03 e ODO_04 è stata rilevata la *Sympaecma paedisca*. In ODO_03 è stata rilevata e confermata in due date differenti (9 settembre e 3 ottobre 2022). Occorre a tal fine ricordare che tale specie è indicata da IUCN con CR (Pericolo Critico di estinzione) e dunque vige una apposita tutela da parte della Direttiva Habitat. Vedasi la seguente tabella ripresa dall'ultima pubblicazione IUCN:

Tabella 4. Elenco delle libellule italiane minacciate

Famiglia	Nome scientifico	Nome comune	Categoria Lista Rossa
Corduliidae	<i>Epitheca bimaculata</i>	Bimacchiata	RE
Coenagrionidae	<i>Nehalennia speciosa</i>	Codazzurra pigmea	CR
Lestidae	<i>Sympaecma paedisca</i>	Invernina delle brughiere	CR
Coenagrionidae	<i>Erythromma najas</i>	Occhirossi maggiore	EN
Lestidae	<i>Lestes macrostigma</i>	Verdina delle saline	EN
Libellulidae	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Frontebianca maggiore	EN
	<i>Sympetrum depressiusculum</i>	Cardinale padano	EN
Aeshnidae	<i>Aeshna grandis</i>	Dragone bruno	VU
	<i>Aeshna subarctica</i>	Dragone artico	VU
Coenagrionidae	<i>Ischnura fontainei</i>	Codazzurra delle oasi	VU
Libellulidae	<i>Sympetrum flaveolum</i>	Cardinale dorato	VU

2.18 - Questioni già poste dal Responsabile del Procedimento nella precedente procedura

Si osserva che nella nuova proposta progettuale non è stata fornita risposta ai questioni già poste nella precedente procedura dalla Provincia di Biella con nota del 4 febbraio 2022 per l'impianto, con le stesse caratteristiche, ma diversamente collocato. Qui di seguito ne sono state esaminate alcune e in particolare:

- QUESTIONE n° 2 punti C) e D) e QUESTIONE 4: il Proponente non ha nuovamente specificato il bacino di provenienza dei rifiuti speciali che intende trattare e dunque non è possibile verificare se la proposta di trattamento termico dei rifiuti speciali non pericolosi è osservante del principio di autosufficienza e prossimità stabilito dalle norme comunitarie.

- QUESTIONE n° 7 lettera A): sui controlli dei rifiuti in ingresso non è stata fornita la modalità dei controlli comprensiva della verifica dei parametri chimici ma solo di quelli merceologici, della verifica dei codici a specchio, di rifiuti trasformabili in CSS e la presenza di FPAS nei fanghi (BAT 19)
- QUESTIONE n° 7 lettera D): non è stata fornita alcuna indicazione sul nesso tra variabilità di rifiuti in ingresso e del combustibile alimentato nella camera di combustione (BAT 19)
- QUESTIONE n° 8: non sono state fornite indicazioni per evitare che alcuni rifiuti (carta, cartone, legno, plastica) siano avviati impropriamente al recupero energetico se presentano caratteristiche che ne consentono il recupero di materia
- QUESTIONE n. 9: non pare che il Proponente abbia chiarito per i rifiuti speciali organici, rifiuti animali, fanghi da depurazione che possono essere avviati a produrre biometano le condizioni che rendono necessario l'incenerimento.
- QUESTIONE n. 10 lettere C) e D) lettere ii) e iii): ancora carenze nell'attuale proposta progettuale nel dettagliare le procedure di accettazione dei rifiuti, in particolare le prove analitiche e la determinazione di PCI, tenore alogeni e metalli/metalloidi, ecc.
- QUESTIONE n 11 lettere A) B) C) D) E) F): non risultano illustrati e chiariti nel nuovo progetto le modalità di gestione delle ceneri, così come richiesto da OT CT per la precedente proposta
- QUESTIONE n 22 lettera C) : non sono state valutate alternative localizzative per la cessione termica
- QUESTIONE n 22 lettera E): non è stata nuovamente considerata la soluzione progettuale con due linee (non sono presenti negli elaborati argomentazioni che affrontano il tema posto) e non sono valutate, nel caso di una sola linea come avverranno le gestioni dei fermi impianti.
- QUESTIONE n 23 lettere A) B) C) D) F) : queste associazioni considerano sostanzialmente disattese queste richieste di integrazioni. Viene addirittura esclusa dalla area di studio il Lago di Bertignano e lo stagno per presso la strada per Roppolo (entro i 5 km dal sito) ed ignorati i ZPS Risaia Vercelli e Garzaia di Carisio, di cui si chiedeva l'esame dei possibili impatti.
- QUESTIONE n 25 lettera A): non risultano valutati gli effetti delle ricadute di polveri depositate al suolo presi in carico dalla falda e idro trasportate in falda fino ai recettori indicati.
- QUESTIONE n 26: matrice acque sotterranee, la problematica non è stata trattata dal Proponente secondo il principio di precauzione ma, minimizzando o ignorando le variabili, nel suo esatto opposto
- QUESTIONE n 27 lettere A) e B) - cumuli di impatto: non pare che la Scheda Ambientale F-J riporti tutte le sostanze detenute nei vari stabilimenti A2A ma solo quelle riferite al nuovo impianto e non risulta che l'Indice I sia stato calcolato di conseguenza.
- QUESTIONE n 29 lettera B): non risulta nei nuovi elaborati che si sia condotta una valutazione qualitativa dei suoli *ante operam* per valutare eventuali successivi deterioramenti
- QUESTIONE n 29 lettera D): nuovamente il Proponente ritiene che possa essere esclusa la necessità di presentazione della Relazione di Riferimento (vedasi specifico allegato) nonostante la richiesta dell'OT-CT e la presenza di sostanze oltre i valori soglia che ne giustificerebbero l'adozione

- QUESTIONE n 29 lettera F): nell'allegato dedicato al PMC non si ha traccia di risposta a tale richiesta
- QUESTIONE n 32 lettera B): non è dettagliato in progetto come si persegue la omogeneizzazione chimica/fisica dei rifiuti che verranno processati nella camera di combustione (BAT 30)
- QUESTIONE n 32 lettera R): non risulta sia stata data risposta a questa richiesta nel nuovo progetto
- QUESTIONI n° 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 (Richieste emerse dalla Inchiesta Pubblica): si osserva che a tali questioni il Proponente ha dato scarsa o nulla attenzione nella nuova proposta progettuale.
- QUESTIONI n° 54 – mitigazioni e compensazioni: l'approccio tenuto dal Proponente nel nuovo progetto è semplicemente finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione, non si riscontrano proposte adeguate in rapporto al carico e agli impatti indotti dall'opera .
- QUESTIONE n° 57 Assoggettabilità impianto alla legge Seveso DL 105/2015. Ancora nella nuova proposta progettuale si disconosce questa necessità già espressa da CT-OT nonostante il rispetto formale del deposito di apposita relazione.

CONCLUSIONI

Le scriventi associazioni chiedono, in relazione ai vizi procedurali evidenziati ed alle osservazioni presentate, che **non sia riconosciuto il positivo pronunciamento di compatibilità ambientale, non sia concessa l'autorizzazione unica regionale e non sia approvata la variante urbanistica ai sensi dell'art.10 208 D.lgs 152/2006** richiesti da A2A Ambiente per la realizzazione di un termovalorizzatore per rifiuti speciali in località Gerbido Comune di Cavaglià stante la necessità di riqualificazione urbanistica della Valledora, la fragilità e la necessità di tutela dell'area di ricarica della falda e l'elevato cumulo di impatti con deterioramento della matrice aria e incremento dei rischi sanitari.

Ribadiscono la possibilità, in alternativa, di perseguire la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia sia per i RSU che i rifiuti speciali non pericolosi come peraltro stabilito prioritario nella pianificazione regionale e la necessità di condurre, prima della valutazione di singole ed estemporanee istanze impiantistiche, la VAS a supporto del Piano Regionale Rifiuti e delle successive pianificazione per i vari livelli di ambito al fine di una corretta valutazione, dimensionale e localizzativa, dell'impiantistica necessaria.

Sottolineano infine che il Proponente non ha redatto e depositato in VIA una proposta progettuale conforme alle disposizioni del D.lgs 152/2006

Chiedono inoltre:

- che sia avviata la Valutazione di Impatto Sanitario
- che sia disposta la Valutazione di Incidenza
- che siano incluse nel procedimento di VIA le opere relative alla sottostazione poste nell'area delle discariche
- di essere convocata alle consultazioni curate dalla Commissione Collegiale Inquirente a cui è stata affidata la conduzione dell'inchiesta pubblica. A tal fine si riserva in sede di audizione di portare ulteriori elementi ed osservazioni.
- che le consultazioni abbiano forma pubblica e che siano previsti anche momenti di dibattito pubblico allargato
- di poter esaminare i verbali delle riunioni dell'OT-CT, della CdS e della Commissione Collegiale Inquirente, ancorché tutti gli atti, elaborati e relazioni depositate in procedura senza ulteriormente dover presentare istanze di accesso agli atti (si chiede la pubblicazione in progress sul sito web della Provincia)
- di poter assistere come uditore, come previsto dal regolamento provinciale, alle riunioni della CdS (anche in modalità remota)
- che le osservazioni siano esaminate non solo dalla Commissione Collegiale Inquirente, la cui funzione è di supporto esperto ma non è sostituiva dei compiti del Responsabile del Procedimento;



- che la trattazione delle osservazioni sia condotta con la redazione di quadri sinottici ove, di **ogni singola osservazione**, sia presentato in sintesi il contenuto; se l'osservazione è stata accolta, parzialmente accolta o respinta; le motivazioni che hanno determinato l'accoglimento o il non accoglimento o il parziale accoglimento dell'osservazione.

Certe che la presente sarà ben considerata porgono distinti saluti.

Biella 20 maggio 2023

Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat OdV

Daniele Gamba

Legambiente del Vercellese e della Valsesia OdV

Enrica Busti

Circolo Legambiente Dora Baltea OdV

Mirko Franceschinis

Contatti:

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”

Strada alla Fornace 8/B 139000 – Biella

email: legambiente,biella@gmail.com; legambiente.biella@ptbiellese.pec.it cell 36044173

Legambiente del Vercellese – OdV

Corso Libertà, 72 – 13100 Vercelli

busti.enrica@gmail.com - gp.godio@gmail.com cell333-7450665

Circolo Legambiente Dora Baltea OdV

via Dora Baltea 40/B , 10015 – Ivrea

e-mail: info@legambientedorabaltea.it - legambientedorabaltea@pec.it